

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

531° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	13
4 ^a - Difesa	»	20
5 ^a - Bilancio	»	22
6 ^a - Finanze e tesoro	»	27
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	42
11 ^a - Lavoro	»	50

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	57
RAI-TV	»	59
Informazione e segreto di Stato	»	61
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale Schengen.	»	62
Riforma fiscale	»	76
Riforma amministrativa	»	77
Riforma amministrativa	»	82
Infanzia	»	119

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	120
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	122
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	126

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	127
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

476^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i ministri per le politiche comunitarie Letta e per le riforme istituzionali Maccanico ed il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4057-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo torna all'esame del Senato per una quarta lettura. Si sofferma quindi, partitamente, sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di modifiche a suo avviso marginali, che non incidono sull'impianto del provvedimento in esame del quale ritiene utile una sollecita definizione.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento del Senato, con distinte votazioni, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CADDEO ed altri** – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ANDREOLLI ed altri.** – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.*

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.** – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4368; congiunzione con i disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4368 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4368, sospeso nella seduta del 2 dicembre, e inizia l'esame degli altri disegni di legge costituzionale in titolo, il cui contenuto è brevemente illustrato dal RELATORE; la Commissione conviene quindi di procedere ad un esame congiunto delle iniziative in discussione.

Il senatore PASTORE ribadisce l'urgenza annessa dalla sua parte politica a una sollecita definizione delle modifiche allo statuto della regione Sicilia, modifiche sulle quali si registra un unanime consenso delle forze politiche.

Qualora non si voglia accedere a questa proposta e si intenda mantenere l'unità del testo in esame, ritiene che debba essere valutata la possibilità di adottare uno schema uniforme per le disposizioni che si intende introdurre nei testi dei singoli statuti, individuando con precisione il rapporto tra normativa a regime e normativa di carattere transitorio. A quest'ultimo riguardo, ritiene preferibile far rifluire in un'unica disposizione tutta la disciplina transitoria riguardante le singole regioni a statuto speciale, evitando così inutili duplicazioni e ridondanze che potrebbero creare dubbi interpretativi.

Il ministro MACCANICO ricorda che la Camera dei deputati ha liberatamente scelto, dopo lunga riflessione, di collocare in unico disegno di legge costituzionale le modifiche agli statuti speciali, unicità questa che le stesse regioni a statuto speciale hanno mostrato di condividere. Ritiene quindi che, per assicurare il varo quanto più rapido possibile della riforma in esame, sia preferibile mantenere l'unità del testo.

Anche alla luce dell'intervento del Ministro, il presidente VILLONE ribadisce la opportunità di mantenere l'unità del provvedimento. Ritiene comunque auspicabile la eliminazione di ridondanze e complicazioni della disciplina, secondo quanto opportunamente segnalato dal senatore Pastore, anche al fine di garantire un'adeguata omogeneità del testo.

Anche il senatore ANDREOLLI condivide l'opportunità di mantenere l'unità del testo. Quanto alla complessità delle previsioni in esso contenute, rileva che essa appare ineliminabile, stante la diversità, in taluni casi molto accentuata, della disciplina contenuta negli statuti speciali.

Venendo a considerare la normativa transitoria, ritiene che debbano essere valutate con attenzione le realtà delle singole regioni a statuto speciale. Se infatti in alcune di esse si registra una difficoltà a riformare le leggi relative all'elezione dei rispettivi consigli (difficoltà che dà ragione di un intervento sostitutivo da parte del legislatore nazionale attraverso la disciplina transitoria), in altri casi – ad esempio per quanto riguarda la provincia di Trento – non sembrano esservi analoghe ragioni di urgenza politica che rendano necessaria la adozione di una disciplina che, seppur transitoriamente, incide sull'autonomia delle regioni e delle province autonome.

Il presidente VILLONE, nel proporre un rinvio del seguito dell'esame, preannuncia che sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione, sin dalle prossime sedute, un quadro sinottico che renda più facilmente leggibili le modifiche che il provvedimento in esame introduce nel testo vigente dei singoli statuti speciali.

Interviene quindi il senatore TAROLLI, che segnala la opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti. In proposito il presidente VILLONE ricorda che, anche alla luce della complessità del provvedimento, il termine fissato non deve essere considerato impeditivo della possibilità di presentare ulteriori emendamenti, anche in una fase più avanzata dell'esame, qualora se ne rilevasse la necessità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(3448) *MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre, prosegue con la discussione e la votazione degli emendamenti, riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto a base dell'esame.

Si riprende con l'esame e la votazione degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

Il senatore MAGNALBÒ, accogliendo un rilievo del sottosegretario Vigneri, riformula l'emendamento 1.108 che, nel nuovo testo, viene approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.122 (nuovo testo).

Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato che nella seduta del 30 novembre era stata proposta una riformulazione dell'emendamento, prende la parola il sottosegretario VIGNERI, la quale segnala che il principio ispiratore della proposta emendativa in esame è stato trasfuso nell'emendamento 1.618 del Governo.

Il senatore PASSIGLI nel sottoscrivere l'emendamento 1.122 (nuovo testo), ritiene comunque non assorbito tale emendamento dall'emendamento 1.618 del Governo. Quest'ultimo rinvia a un successivo momento la individuazione dei casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale possa provvedere allo svolgimento del medesimo anche mediante società controllata. Ritiene invece preferibile fissare con chiarezza, nella normativa di rango primario, il principio che i gestori dei servizi pubblici possono provvedere all'esercizio dei medesimi anche attraverso società controllate; salva poi la possibilità di demandare, a una fonte di rango secondario, la concreta definizione di tali modalità. Si mostra comunque disponibile a riformulare l'emendamento 1.122 (nuovo testo) così da renderlo compatibile con il successivo emendamento 1.618.

Il senatore PELLEGRINO ritiene invece preferibile l'approvazione del solo emendamento 1.618 del Governo. L'emendamento 1.122 (nuovo testo), infatti, disciplina una particolare forma di cessione del contratto, ipotesi questa che la giurisprudenza prevalente considera inammissibile con riferimento ai contratti in cui è parte una pubblica amministrazione. Ritiene quindi preferibile non fissare una deroga generale a questo principio, come quella prevista dall'emendamento 1.122 (nuovo testo), e limitarsi invece a prevedere la possibilità di recare al principio medesimo singole e puntuali eccezioni, come previsto dall'emendamento 1.618 del Governo.

Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario VIGNERI, diretto a precisare la portata dell'emendamento 1.618, prende la parola il senatore PASTORE il quale, pur valutando positivamente la elasticità che l'emendamento 1.122 (nuovo testo) introduce nella concreta gestione dei servizi, teme che la misura proposta possa influire negativamente sulla trasparenza delle gare. Propone quindi di integrare l'emendamento fissando criteri più precisi in ordine al rapporto tra società controllante e società controllata. A quest'ultimo proposito rileva la opportunità di fare riferimento a una più ristretta nozione di controllo rispetto a quella prevista dall'articolo 2359 del codice civile, non potendosi infatti realisticamente attribuire agli enti locali la funzione di accertare situazioni di controllo di fatto.

Il presidente VILLONE e il sottosegretario VIGNERI dichiarano di concordare con quest'ultimo rilievo segnalando che l'emendamento 1.618 fa espresso riferimento al solo comma primo, n. 1) dell'articolo 2359 del codice civile.

Il presidente VILLONE segnala quindi la opportunità di fissare nella legge regole precise, in ordine a un fenomeno – quello della concreta gestione di servizi pubblici locali attraverso società controllate – largamente diffuso nella pratica. Mostra quindi di non condividere i rilievi avanzati dal senatore Pellegrino. Una precisa e minuta regolamentazione di una attività assai diffusa nella pratica, potrebbe infatti, a suo avviso, avere conseguenze negative sulla funzionalità dei servizi medesimi per i quali resta comunque ferma, quale che sia la regolamentazione che si intenda adottare, la responsabilità in capo alle società affidatarie.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono nuovamente il senatore PELLEGRINO, che propone una riformulazione della lettera f) dell'emendamento 1.618, il sottosegretario VIGNERI e il presidente VILLONE, che ritiene inopportuno disciplinare fattispecie non meritevoli di una puntuale regolazione, nonché il relatore PARDINI, (secondo il quale qualora non fosse approvato l'emendamento 1.122 (nuovo testo) è preferibile non disciplinare il fenomeno dell'esercizio dei servizi pubblici locali attraverso società controllate), l'emendamento 1.122 (nuovo testo), posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che sugli emendamenti 1.157 e 1.156 la 5^a Commissione ha formulato un parere contrario, il sottosegretario VIGNERI ricorda che la materia in esame rientra fra quelle oggetto di un apposito disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, sullo *status* dei professori universitari. In particolare, la questione oggetto degli emendamenti in esame è demandata, dal citato disegno di legge, all'autonomia delle singole università.

Il relatore PARDINI pur condividendo i rilievi avanzati dal rappresentante del Governo, per consentire comunque l'esame della questione in Assemblea dichiara di fare propri gli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156 che, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il relatore PARDINI illustra quindi l'emendamento 1.700 diretto a estendere la normativa sulla finanza di progetto alle società che gestiscono servizi pubblici locali.

Il sottosegretario VIGNERI, nell'esprimere un parere favorevole sull'emendamento, ne propone una riformulazione che il RELATORE accoglie.

Il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento ed illustra il subemendamento 1.700/1, volto a rendere applicabile alle società che gestiscono servizi locali anche la previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 37-*quinquies* della legge n. 109 del 1994.

L'emendamento 1.700 e il relativo subemendamento sono accantonati su proposta del sottosegretario VIGNERI, che segnala l'opportunità di verificare se vi siano ulteriori fattispecie, già regolate dalla cosiddetta legge Merloni-*ter*, cui potrebbe essere utile fare espresso rinvio nella disciplina in esame.

Il sottosegretario VIGNERI illustra infine l'emendamento 1.900 che riformula il comma 15 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, e assorbe quanto già previsto dall'emendamento 1.630.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, il quale ricorda che il disegno di legge in esame, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevede una serie di misure volte a delegificare, semplificare e snellire le norme che regolano diversi procedimenti amministrativi.

Il capo I contiene interventi di semplificazione di carattere generale, sui quali si sofferma partitamente, ricordando quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 nonché dagli allegati A e B, che contengono, rispettivamente, l'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare nonché le norme da abrogare consequenzialmente. A quest'ultimo proposito ricorda che solo interventi abrogativi, di espressa deregolamentazione, realizzano con efficacia l'obiettivo di una riduzione e semplificazione del sistema normativo.

Il capo II reca invece una serie di modifiche alla legge n. 241 del 1990, che ridisegnano in particolare l'istituto della conferenza di servizi che ha mostrato, nel tempo, diverse difficoltà applicative, segnatamente con riferimento alla disciplina del dissenso che si registra nel corso delle conferenze medesime. L'articolo 13 incide invece nella materia dell'accesso ai documenti amministrativi, rafforzando le garanzie previste in caso di rifiuto dell'istanza presentata dall'interessato.

In conclusione, ricorda quanto previsto nel capo III, che contiene una serie eterogenea di norme relative all'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti negli schemi di carta dei servizi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».

1.108

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 286».

1.108 (Nuovo testo)

MAGNALBÒ, PASQUALI

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le società controllate».

1.122 (Nuovo testo)

DEBENEDETTI, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) il procedimento per la determinazione dell'indennizzo e per il relativo pagamento;

e) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

f) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società con-

trollate ai sensi dell'art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

1.618

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilità del cumulo dell'ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti universitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di presidente o di amministratore delegato delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati in aspettativa esclusivamente su richiesta. L'aspettativa, concessa dal rettore, è senza assegni».

1.157

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, università o istituti di ricerca, pubblici o privati.

11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

1.158

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».

1.156

GUERZONI

All'emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».

1.700/1

GRILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società che gestiscono servizi locali a contenuto industriale, ovvero che effettuano attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti, si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, per quanto applicabile, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

1.700

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è fissata per il servizio di trasporto collettivo di linea e per il servizio di raccolta dei rifiuti in nove anni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti, per il servizio di erogazione di energia diversa da quella elettrica e per il servizio di erogazione del gas in quindici anni, per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in venti anni. Sono comunque fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione delle normative comunitarie in materia. Nelle ipotesi di cui al comma 13 la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 2 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.».

1.900

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».

1.630

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

255^a Seduta

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene l'ambasciatore Sergio Vento.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero: audizione dell'ambasciatore Sergio Vento

(R048 000, C03^a, 0007°)

Il presidente MIGONE dà il benvenuto all'ambasciatore Vento, che fra pochi giorni si insedierà a New York come rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, e avverte che con la sua audizione ha inizio l'indagine conoscitiva sulle rappresentanze italiane all'estero. Secondo le intese raggiunte con il ministro Dini e con il Presidente del Senato, tale indagine sarà la sede in cui si svolgeranno le audizioni di alcuni diplomatici designati come capimissione presso Stati oppure organizzazioni internazionali, al fine di approfondire gli elementi programmatici della loro missione.

L'ambasciatore Sergio VENTO premette che la Carta dell'ONU sconta il particolare contesto storico in cui nacque, cristallizzando i rapporti di forza esistenti alla fine della seconda guerra mondiale nella previsione di cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, con diritto di veto. Tale meccanismo in qualche modo anticipava la guerra fredda e la lunga contrapposizione tra il blocco occidentale e quello orientale. Successivamente, anche per effetto del progressivo incremento del numero degli Stati membri, l'Assemblea generale diventava il teatro della nuova contrapposizione tra Nord e Sud del mondo, con il costituirsi di maggioranze automatiche che, di fatto, paralizzavano le Nazioni Unite.

Peraltro la storia dei cinquant'anni dell'ONU dimostra che i rapporti di forza dipendono da fattori non solo militari, ma anche politici ed economici, e sempre più si è andata formando una società civile globale che influenza i processi di *decision making*, attraverso movimenti di opinione che nascono da valori condivisi, nonché mediante il canale delle organizzazioni non governative. Si va dunque formando, anche all'interno delle Nazioni Unite, una cultura del consenso che non può prescindere da alcuni valori ormai universali, come il rispetto dei diritti umani.

In tale contesto si è diffusa la consapevolezza che il sistema delle Nazioni Unite ha bisogno di una radicale riforma, di cui un punto qualificante sarà la nuova configurazione del Consiglio di sicurezza. Tale organismo, che è un organo di direzione politica, era stato già ingrandito fino a comprendere 15 membri – fermo restando il numero dei seggi permanenti – in conseguenza dell'aumento del numero degli Stati membri da 51 a 189. La prima proposta di riforma fu avanzata dall'India nel 1992 e consisteva in un aumento dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza che consentisse un riequilibrio tra il Nord e il Sud del mondo.

Nel giugno 1993 l'Italia propose di portare a 25 il numero complessivo dei seggi, senza incrementare quello dei membri permanenti. L'anno successivo il Giappone chiese un seggio permanente, seguita poi dalla Germania, che era stata già cooptata nel cosiddetto «gruppo di contatto» per la Bosnia, da cui l'Italia era esclusa. Pertanto il Governo reagì, chiedendo e ottenendo di entrare a far parte di tale organismo informale e, successivamente, partecipando alla forza militare di interposizione (IFOR) e a quella di stabilizzazione (SFOR) prevista dall'Accordo di Dayton.

Nonostante lo straordinario successo procedurale ottenuto lo scorso anno, quando fu ribadito che la riforma del Consiglio di sicurezza richiede il voto favorevole di due terzi negli Stati membri, non si può dire definitivamente fugato il pericolo del cosiddetto *quick fix* – cioè della cooptazione di Giappone e Germania, più altri tre seggi permanenti riservati all'Asia, all'Africa e all'America latina – e anzi c'è da temere che tale soluzione possa attirare nuovi consensi, se gli Stati Uniti accettassero di aumentare il numero complessivo dei membri del Consiglio di sicurezza fino a 24. Peraltro tali riforme strutturali si calano in una situazione politica in cui il veto è divenuto l'*extrema ratio*, cui si è fatto ricorso solo due volte

nell'ultimo decennio, e gli equilibri nel Consiglio si basano piuttosto sulla ricerca del consenso.

L'ambasciatore Vento rileva poi che la nomina di un alto Rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché l'imminente creazione di una forza comune di difesa potrebbero prefigurare una presenza unitaria dell'Unione nel Consiglio di sicurezza. Peraltro il seggio europeo andrebbe ad aggiungersi a quelli della Francia e del Regno Unito, che sono membri permanenti del Consiglio per ragioni storiche, cui si è aggiunto in seguito lo status di potenze nucleari.

La riforma dell'ONU dovrà riguardare poi anche la figura del Segretario Generale, che ha giocato un ruolo di alto funzionario o di attore politico a seconda dei casi, nonché la struttura dell'Assemblea generale e i suoi rapporti con il Consiglio di sicurezza. Il Consiglio economico e sociale (ECOSOC), che nel corso del 1999 è stato presieduto dall'ambasciatore Fulci, ha già in corso una profonda razionalizzazione, che investe anche il raccordo tra il sistema delle Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie internazionali. In particolare vi sono rapporti di convergenza e di dualismo tra la Banca mondiale e le agenzie dell'ONU che si occupano di cooperazione allo sviluppo, ma è possibile definire un quadro generale in cui sarà valorizzato il ruolo di ciascun organismo.

Il senatore BASINI, rilevata la differente reazione della comunità internazionale a crisi per molti aspetti analoghe, come quelle del Kosovo e della Cecenia, chiede con quali criteri le Nazioni Unite si regoleranno in materia di ingerenze umanitarie e di sovranità degli Stati. A tale riguardo segnala il rischio che l'enfasi degli occidentali sui diritti umani, non condivisa dagli altri Stati membri, possa condurre ad una nuova forma di eurocentrismo. Anche l'istituzione di un tribunale penale internazionale, fortemente voluta soprattutto dall'Italia, può condurre ad un forte squilibrio dell'ordinamento internazionale, in cui mancano sia un governo sia un'assemblea legislativa. Infine chiede se la nomina di un alto Rappresentante per la PESC, al di fuori della Commissione, non costituisca una mina per il processo di integrazione europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede al nuovo rappresentante d'Italia presso le Nazioni Unite come intende muoversi per mantenere compatta la maggioranza che l'ambasciatore Fulci ha costruito per impedire il *quick fix*. Sollecita poi una valutazione sul fallimento della Conferenza di Seattle, che sembra mettere in crisi il pensiero unico sulla globalizzazione. E chiede quali potranno essere le conseguenze di tale insuccesso. Infine rileva che l'Occidente nasconde spesso i suoi interessi economici dietro la proclamazione di nobilissimi principi, dimenticando così che anche la rivoluzione industriale comportò, in Inghilterra e altrove, inenarrabili sofferenze umane.

Il senatore D'URSO, sottolineata la grande importanza del ruolo svolto dalla rappresentanza presso le Nazioni Unite, ne sollecita un poten-

ziamento al fine di portare la presenza italiana almeno agli stessi livelli di quella tedesca. Chiede poi se sia in atto un ripensamento della posizione italiana sulla riforma del Consiglio di sicurezza, che tenga conto delle numerose novità nello scenario politico internazionale, ed esprime una netta preferenza per l'attribuzione di un seggio permanente all'Unione Europea.

Il senatore PORCARI si associa all'ultima domanda del senatore D'Urso e pone in risalto la diversa impostazione che il nuovo governo di Berlino sembra dare alla questione del Consiglio di sicurezza. Chiede altresì quali iniziative l'ambasciatore Vento si propone di avviare per rilanciare la battaglia alle Nazioni Unite sull'abolizione della pena di morte, che ha qualificato l'azione dell'Italia in seno all'organizzazione.

L'ambasciatore VENTO fa presente ai senatori precedentemente intervenuti che l'ingerenza umanitaria è una risposta alle crisi drammaticamente vissute da una società civile ormai globalizzata; quanto poi alla clausola sociale nei negoziati commerciali, non si può dire che corrisponda soltanto a interessi economici dei paesi ricchi, ma esprime anche spinte sindacali e principi ideali dei movimenti d'opinione. L'istituzione del Tribunale penale internazionale rappresenta poi la risposta all'esigenza di definire una responsabilità penale internazionale, che fu affermata già alla fine della prima guerra mondiale; peraltro la trasparenza nella selezione dei giudici dovrebbe garantire dal rischio di consegnare uomini di governo nelle mani di una burocrazia internazionale.

Precisa poi, in relazione al quesito del senatore Basini, che gli indirizzi politici per la PESC non spettano né a un alto Rappresentante né alla Commissione, ma al Consiglio Affari Generali, composto dai ministri degli esteri dei Quindici, come prevede il Trattato di Amsterdam; tuttavia la Francia e la Germania hanno recentemente proposto di elevare il livello di decisione politica, attribuendola al Consiglio Europeo composto dai Capi di Stato e di Governo.

Per quel che concerne la riforma del Consiglio di Sicurezza, l'Italia propone, com'è noto, l'istituzione del cosiddetto seggio permanente regionale a rotazione che, per il continente europeo, finirebbe per coincidere con un seggio unico dell'Unione Europea. Peraltro anche il cancelliere Schroeder durante la visita a Tokyo ha affermato che, per la Germania, la soluzione da perseguire è il seggio unico europeo, ma finché non sarà possibile raggiungere tale obiettivo il suo governo rivendica un seggio nazionale. Del resto anche il cancelliere Kohl aveva su questo punto una posizione alquanto più moderata di quella espressa dal ministro degli esteri Kinkel.

Sembra però inevitabile che la riforma dell'ONU investa anche il finanziamento, non essendo più sostenibile una situazione in cui il 25 per cento dei fondi di bilancio sono versati dagli Stati Uniti e il 22 per cento dal Giappone; i paesi europei dovranno dunque prendere in seria considerazione la proposta, avanzata dal Canada, di redistribuire il peso finanziario del sistema ONU, contestualmente alla sua riforma.

Il senatore ANDREOTTI rileva che, ogni qualvolta si parla di direttori, è facile la tentazione di considerarli negativamente qualora se ne sia esclusi per poi cambiare giudizio in caso di ammissione. Ciò vale anche per la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che l'Italia dovrebbe continuare a impostare secondo un approccio sistemico. L'idea di istituire un seggio permanente per l'Unione Europea è valida, a condizione che non si tratti di un seggio aggiuntivo rispetto a quelli del Regno Unito e della Francia, ma piuttosto di una rappresentanza unitaria dell'Europa.

Quanto all'alto Rappresentante per la PESC, la sua attuale configurazione è piuttosto equivoca, non essendo né una figura politica né un funzionario, ma non costituirebbe un passo in avanti il suo inserimento nella Commissione, che non è una sede di decisione politica.

La senatrice SQUARCIALUPI dichiara che, nel corso di una recentissima visita all'ONU con una delegazione dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, ha avuto un'ottima impressione dello *staff* su cui può contare la rappresentanza italiana, ma concorda col senatore D'Urso sull'opportunità di un suo rafforzamento. Pur non sottovalutando l'importanza della proposta italiana sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, ritiene che l'Unione Europea debba discutere seriamente la proposta di istituire un seggio permanente europeo. Infine sottolinea che anche i Parlamenti devono far sentire la loro voce nel dibattito sulla riforma.

La seduta, sospesa alle ore 16,28, riprende alle ore 16,50.

Il senatore BOCO pone in risalto la svolta determinatasi con il fallimento del Vertice di Seattle, che impone di ripensare tutti gli equilibri mondiali: la logica dell'aiuto pubblico allo sviluppo, soprattutto delle organizzazioni multilaterali, è stata finora di tener buoni i paesi dell'emisfero Sud con effimeri aiuti allo sviluppo, che venivano poi travolti dall'andamento del mercato. A tale logica non sfugge neppure l'Organizzazione Mondiale del Commercio che, con la globalizzazione, ha innescato una spirale perversa; ma i paesi in via di sviluppo hanno ormai capito che le ragioni di scambio con i paesi industrializzati devono essere modificate, puntando più in alto.

In tale contesto è di fondamentale importanza la campagna per la cancellazione del debito estero dei paesi poveri, che l'Italia dovrebbe sostenere con convinzione. Chiede, a tal riguardo, in quale contesto istituzionale e politico potrà attuarsi la politica del debito.

Il senatore PIANETTA dichiara di condividere la visione dell'ex direttore generale dell'OMC Ruggero, fondata sull'interdipendenza economica di tutti gli Stati; è però difficile per le organizzazioni internazionali gestire una tale prospettiva. L'Italia può giocare un ruolo di grande rilevanza se saprà avanzare proposte costruttive, piuttosto che contrapporsi anacronisticamente al processo di globalizzazione. È poi essenziale far crescere il ruolo dell'Europa nelle organizzazioni internazionali, inclusa

l'ONU, anche avanzando la proposta del seggio europeo. Ritiene altresì importante affrontare il problema del finanziamento dell'ONU, in coerenza con la richiesta di una maggiore presenza europea nell'organizzazione.

Il presidente MIGONE si sofferma anzitutto sulle azioni dell'ONU per il *peace keeping* e il *peace enforcement*, rilevando che le polemiche sulla legittimità internazionale dell'intervento NATO in Kosovo dovrebbero indurre a rafforzare gli strumenti dell'ONU per il mantenimento della pace. In particolare chiede se è realistico proporre che sia finalmente istituito lo stato maggiore, previsto dalla carta delle Nazioni Unite, e mettere a sua disposizione corpi militari.

Rilevata la scarsa presenza di funzionari italiani nel Segretariato generale e nelle agenzie dell'ONU, sottolinea la necessità di una maggiore attenzione del Governo nell'incoraggiare una più qualificata presenza italiana. Bisognerebbe poi valorizzare i due poli delle Nazioni Unite presenti a Roma e a Torino, nonché favorire percorsi formativi comuni per i dipendenti di tutte le agenzie, che potrebbero avere il loro fulcro nello *Staff College* di Torino.

Per quel che concerne la riforma del Consiglio di Sicurezza, le fasi ulteriori del negoziato richiederanno fermezza e capacità di adattamento alle nuove situazioni politiche, ma è necessario restare ancorati a un approccio sistemico, evitando di avanzare velleitarie candidature nazionali. La strada maestra per l'Italia resta quella che conduce al seggio unico dell'Unione Europea, che potrebbe divenire una prospettiva realistica grazie alla maggiore disponibilità dimostrata dalla Germania.

L'ambasciatore VENTO, nel ringraziare i senatori che hanno espresso il loro apprezzamento per l'attività della rappresentanza italiana, fa presente che essa può contare su dodici funzionari, contro i quaranta della Germania e gli ottanta del Giappone.

Rispondendo a un quesito del senatore BOCO, rileva che la questione del debito estero è spesso agitata dalle ex potenze coloniali con riferimento ai soli debiti pubblici dei paesi in via di sviluppo: dietro tali proposte si cela, a ben vedere, l'interesse a garantire la restituzione dei debiti da loro contratti con le banche private. In ogni caso la riduzione o la cancellazione dei debiti pubblici resta una politica di grande rilevanza, purché i sacrifici che essa comporta siano equamente distribuiti fra tutti i paesi creditori.

L'andamento della Conferenza di Seattle è stato condizionato dalle esigenze politiche dell'amministrazione di Washington, che però ha incontrato difficoltà perché le priorità degli Stati Uniti non coincidono con quelle dell'Unione Europea, nonché per la crisi economica dei paesi asiatici, che li ha resi poco propensi a qualsiasi concessione.

In materia di interventi militari internazionali, anche il Segretario Generale dell'ONU, inaugurando a settembre la sessione dell'Assemblea generale, ha segnalato che l'intervento in Kosovo ha creato un *vulnus* nella

legalità internazionale, sanato a posteriori con la risoluzione n. 1244. Peraltro l'ONU non dispone attualmente degli strumenti per gestire direttamente un intervento militare, poiché il Segretario Generale può avvalersi solo di consiglieri militari.

L'ambasciatore Vento concorda poi con il presidente Migone circa l'esigenza di assumere iniziative appropriate per favorire la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; ritiene altresì importante la presenza in Italia di alcune agenzie delle Nazioni Unite, cui deve essere garantito il massimo appoggio.

Pur condividendo l'opinione del senatore Andreotti sui direttori, da presente che l'Italia non poteva essere in alcun modo assente dal gruppo di contatto per la Bosnia, perché la cooptazione della sola Germania, assieme a quattro membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, prefigurava quel *quick fix* a cui il Governo giustamente si opponeva. Concorda altresì che la via maestra per l'Europa sia quella di un seggio unico, obiettivo che può essere anche raggiunto in modo pragmatico e gradualistico, prevedendo che il paese dell'Unione eletto per un biennio nel Consiglio di Sicurezza accolga nella sua delegazione funzionari designati dall'alto Rappresentante per la PESC. Del resto i quindici *partners* europei si muovono quasi sempre all'unisono in seno alle Nazioni Unite, come dimostra il fatto che nel 97 per cento dei casi votano allo stesso modo in Assemblea generale.

Il presidente MIGONE ringrazia calorosamente l'ambasciatore Vento e gli formula i migliori auguri per il prestigioso incarico cui è stato chiamato.

La seduta termina alle ore 17,55.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

195^a seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che in data odierna è entrato a far parte della Commissione il neo-senatore Mascioni, al quale rivolge un cordiale benvenuto e l'augurio di un proficuo comune lavoro.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALOMBO, nella veste di Capo delegazione della Commissione (composta anche dai senatori Giorgianni, Loreto, Nieddu e Tabladini) recatasi a Sarajevo nei giorni 1 e 2 dicembre, esprime profondo e convinto apprezzamento per l'opera svolta dai componenti della brigata Sassari (comandati dal generale di brigata Giuseppe Sabatelli) e dai Carabinieri della MSU (guidata dal colonnello Renato Scuzzarello).

Rileva che è stato motivo di orgoglio prendere visione dell'alta professionalità degli Italiani in divisa e della grande stima che le popolazioni locali tributano ai soldati dell'Esercito italiano. Ricorda altresì una commovente visita effettuata ad un orfanotrofio retto da suore, e che, con nobile gesto, il senatore Tabladini ha erogato in favore di quell'Istituto una somma di denaro.

Il PRESIDENTE ipotizza l'invio alle competenti autorità di una lettera a nome della Commissione affinché si valuti l'opportunità di uno stanziamento di denaro per quell'orfanotrofio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto da 41 senatori del Gruppo di Forza Italia un sollecitazione per l'inizio dell'esame dei disegni di legge n. 3284 («Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore» d'iniziativa del deputato Ruffino) e 3327 («Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» d'iniziativa del senatore Agostini ed altri). Fa presente che tali disegni di legge erano stati iscritti all'ordine del giorno della Commissione negli ultimi mesi per ben 32 volte, ma che mai questa è stata in grado di iniziarne l'esame a causa del protrarsi dei lavori su altri provvedimenti. Ringrazia comunque per il sollecito e auspica che tale iniziativa segni l'inizio di un nuovo metodo di lavoro.

Il sottosegretario GUERRINI rende noto che è in corso di emanazione da parte del Governo il decreto di ripartizione dei contributi agli Enti sottoposti alla vigilanza della Difesa, sullo schema del quale la Commissione aveva espresso nelle scorse settimane un significativo parere. Comunica che il decreto recepisce le osservazioni formulate in tale parere.

Il PRESIDENTE dichiara a nome della Commissione di prendere atto con soddisfazione.

SU UNA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

In vista dell'inizio dell'esame di atti governativi, iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, il PRESIDENTE, su richiesta del senatore DOLAZZA, rileva la non presenza del prescritto numero di senatori; pertanto, apprezza le circostanze, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

236^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico e Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre 1999.

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge in materia di riordino dei servizi pubblici locali. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.6, 1.93, 1.161, 1.5, 1.65, 1.231, 1.77, 1.126, 2.23 e 2.24 – che potrebbero comportare maggiori oneri a carico del bilancio degli enti locali, pur non essendoci a suo avviso gli estremi per un parere contrario per rilievi di copertura – e gli emendamenti 1.227, 1.220, 1.157, 1.156, 1.56, 1.206 e 1.226 – che potrebbero implicare effetti finanziari sul bilancio dello Stato; occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti dell'emendamento 1.248 sul patrimonio dello Stato. Ritiene, inoltre, che, tenuto conto che alcuni emendamenti potrebbero incidere sul valore patrimoniale delle aziende attualmente operanti nel settore o sulla efficacia del percorso di liberalizzazione previsto dal disegno di legge, si possa eventualmente formulare una valutazione di merito anche su tali emendamenti.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del relatore, fa presente che gli emendamenti 1.227, 1.220, 1.56, 1.206 e 1.226 comportano effetti diretti negativi a carico del bilancio dello Stato. Dopo avere espresso parere contrario sugli emendamenti 1.157 e 1.156, rileva che l'emendamento 1.248 ha una portata estremamente ampia, riguardando sia società di proprietà dello Stato che degli enti locali, con implicazioni anche a carico degli azionisti di minoranza delle partecipazioni pubbliche.

La Commissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.227, 1.220, 1.56, 1.206 e 1.226, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.6, 1.93, 1.161, 1.5, 1.65, 1.231, 1.77, 1.126, 2.23, 2.24, 1.157, 1.156 e 1.248, per i quali il parere è contrario.

IN SEDE DELIBERANTE

(4340) Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province

(Seguito della discussione e approvazione con modificazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre 1999.

In via preliminare, il senatore AZZOLLINI chiede di rinviare la discussione del provvedimento, per consentire una più ampia partecipazione al prosieguo dei lavori.

Il presidente COVIELLO, verificata la presenza del numero legale, dichiara di non poter accedere a tale richiesta, attesa la rilevanza del provvedimento.

Il sottosegretario GIARDA, ad integrazione di quanto già dichiarato dal sottosegretario Macciotta, ribadisce che il provvedimento è stato elaborato sulla base del pieno consenso delle Regioni, con lo scopo di dare finalmente soluzione ad un lungo contenzioso tra Stato e Regioni e dare certezza ai bilanci regionali anche per gli anni 1998 e 1999.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il relatore DE MARTINO Guido illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, nati dalla preoccupazione che il riferimento della compensazione agli anni 1998 e 1999, sulla base dei dati consuntivi del 1997, potesse dar luogo a squilibri finanziari per le Regioni. Alla luce delle dichiarazioni del Governo, ritiene superata tale preoccupazione e ritira pertanto gli emendamenti.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 2.1, che intende farsi carico della contrarietà espressa dall'assessore al bilancio della Regione siciliana nei confronti dell'abolizione della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 2; pur esprimendo apprezzamento in merito all'accordo intervenuto tra Governo e Regione siciliana, che ha consentito il risanamento finanziario dei bilanci di quest'ultima, ritiene di condividere le preoccupazioni dell'assessore – comuni peraltro anche alla regione Sardegna – considerato, altresì, che la soppressione del comma 2 comporta effetti finanziari eventuali e, comunque, già coperti. Dichiaro quindi di ritirare l'emendamento 2.3, nella considerazione che non sia possibile individuare una copertura idonea in alternativa a quella sulle accise dei prodotti superalcolici, già prevista dalla legislazione vigente a fronte della clausola di salvaguardia.

Il presidente COVIELLO dà conto dell'emendamento 2.2., anch'esso soppressivo del comma 2.

Su tali emendamenti il relatore DE MARTINO Guido si rimette al Governo.

Il sottosegretario GIARDA, alla luce dell'aumento del gettito tributario che ha reso di fatto superflua la disposizione sulla clausola di salvaguardia, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, di identico tenore, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati; è quindi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 3 e 4.

Senza discussione, è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4340**Art. 1.**

Al comma 2, la parola: «definitivamente» è soppressa.

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine: «Con successiva disposizione legislativa si provvederà ad una compensazione di una eventuale eccedenza di perdita d'entrata subite dalle regioni a statuto ordinario per gli esercizi finanziari 1998-1999, nonchè meccanismi di funzionamento di natura continuativa diretti ad assicurare invarianza di gettito a ciascuna regione».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.1

FIGURELLI, CADDEO, BARRILE, CIRAMI, CORRAO, OCCHIPINTI, SCIVOLETTO, RUSSO SPENA, LAURICELLA, LO CURZIO, PETTINATO. MARINO

Sopprimere il comma 2.

2.2

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, LA LOGGIA, SCHIFANI, GERMANÀ, MINARDO, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato. All'eventuale onere della salvaguardia prevista al secondo e terzo periodo del medesimo comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità pre-

visionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

2.3

FIGURELLI, D'ALÌ, CADDEO

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

307^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di regolamento recante «Norme sull'organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (n. 600)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0037^o)

Riferisce alla Commissione il senatore POLIDORO, il quale fa presente che con lo schema di regolamento in esame vengono rideterminate l'organizzazione e la disciplina degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, secondo la previsione recata dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto, n. 400.

Tale rideterminazione, prosegue il relatore, trova la sua motivazione in relazione all'avvenuto trasferimento all'Ente tabacchi italiani delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite alla Amministrazione dei monopoli, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Il provvedimento provvede a riorganizzare il complesso delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie e alle funzioni ed attività di interesse generale affidate all'Amministrazione dei monopoli, ivi compresi i nuovi compiti concernenti il controllo sulla circolazione dei prodotti da fumo, delineati e sanciti dal regolamento sull'istituzione e vigilanza dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, nonché quelli inerenti agli adempimenti connessi con l'esercizio della vigilanza ministeriale sull'Ente tabacchi italiani, prevista dal citato decreto legislativo n. 283.

In particolare, vengono individuati, oltre al direttore generale, tre uffici di livello dirigenziale generale, ai quali sono affidate tutte le attribuzioni e le attività istituzionali di natura pubblicistica sopra richiamate. Il relatore sottolinea poi che dalla riorganizzazione deriverà una riduzione dell'attuale pianta organica, per arrivare ad un totale di 1.400 dipendenti.

Dopo aver illustrato analiticamente i contenuti degli articoli 2, 3, 4 e 5, riguardanti, rispettivamente, gli uffici di livello dirigenziale generale, le funzioni della direzione centrale per gli affari generali del personale, quelle della direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi, nonché quelle della direzione centrale per le concessioni amministrative, il relatore si sofferma sulle osservazioni del Consiglio di Stato contenute nel parere reso al Ministro delle finanze. In particolare, il Consiglio di Stato, nel sottolineare le esigenze di semplificazione organizzativa sottostanti al provvedimento, suggerisce di trasformare le direzioni centrali in «servizi» inseriti nell'ambito di una unica direzione generale, ovvero di accorpare la direzione centrale del personale e quella amministrativa e dei sistemi informativi.

Al di là delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione del provvedimento proposto dal Ministro delle finanze, il relatore sottolinea la delicatezza delle funzioni pubbliche attualmente affidate alla Amministrazione dei monopoli e, pertanto, sottopone all'attenzione della Commissione la opportunità di approfondire la tematica dell'unitarietà dell'Amministrazione stessa nel quadro del riassetto organizzativo del Ministero delle finanze avviato con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Egli conclude esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva sul riassetto proposto dal Ministro delle finanze.

Il senatore VENTUCCI, data la rilevanza del provvedimento, chiede al Presidente Guerzoni di rinviare la discussione generale.

A tale richiesta si associa il senatore ALBERTINI.

Il Presidente GUERZONI invita il rappresentante del Governo a illustrare ulteriormente i contenuti del provvedimento, ritenendo peraltro preferibile concentrare l'attenzione della Commissione sullo schema di parere del relatore.

Il sottosegretario VIGEVANI rileva l'opportunità del richiamo svolto dal relatore al parere reso dal Consiglio di Stato, che suggerisce una serie di modifiche all'organizzazione delle direzioni centrali, la cui strutturazione nasce dall'esigenza di semplificare le funzioni direttive all'interno dell'Amministrazione dei monopoli. Le esigenze di semplificazione della struttura – prosegue il Sottosegretario – soprattutto dopo l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani e lo scorporo delle attività industriali e produttive del tabacco, giustificano gli assetti proposti, anche in considerazione della opportunità di consolidare il quadro organizzativo e dirigenziale. Ciò

detto, egli non si dichiara contrario a valutare le questioni che potranno emergere in relazione alla riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Il senatore CASTELLANI ritiene opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo circa le motivazioni di fondo che hanno indotto il Ministro delle finanze a mantenere lo *status* giuridico di amministrazione autonoma per una struttura le cui funzioni potrebbero rientrare in una delle costituende agenzie, ovvero nella struttura centrale del nuovo Ministero delle finanze.

Rispondendo a tale quesito il sottosegretario VIGEVANI riepiloga la specificità delle attività svolte dalla Amministrazione dei monopoli, non senza negare l'esistenza di una qualche problematicità legata al mantenimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nel contesto dell'Amministrazione finanziaria riformata. A suo personale parere, la questione potrà essere utilmente riproposta una volta portata a compimento la riforma del Ministero delle finanze.

Il senatore VENTUCCI, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ribadisce l'opportunità di rinviare la discussione generale.

A tale richiesta si associa anche il senatore TAROLLI, sottolineando anche l'esigenza di dare certezza al personale dipendente dell'Amministrazione dei monopoli.

A giudizio del senatore BONAVITA, l'esigenza di approfondire l'esame del provvedimento in titolo può essere soddisfatta attraverso la valutazione del parere che il relatore proporrà alla Commissione.

Il presidente GUERZONI, pur condividendo l'opinione del senatore Bonavita, preso atto dell'orientamento della Commissione, rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione sul provvedimento in titolo.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2000 (n. 596)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0038^o)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI, il quale riepiloga i criteri previsti dalla normativa vigente per la individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali, sottolineando in particolare la rilevanza nazionale e internazionale delle manifestazioni, il collegamento con eventi o rievocazioni storico-artistico-culturali, ovvero a carattere folcloristico o sportivo, nonché una equilibrata ripartizione geografica delle manifestazioni scelte. Il relatore fa presente che per il

2000 il Ministro delle finanze, in linea con quanto già avvenuto negli anni passati, ha ridotto il numero complessivo delle lotterie da 7 a 6, per garantire una permanenza sul mercato di ciascuna manifestazione tale da garantirne il successo dal punto di vista della vendita dei biglietti.

Passando ad esaminare le proposte per il 2000, il relatore fa presente che vengono riproposte le 4 lotterie nazionali che hanno ottenuto, in passato, un elevato successo di vendita, alle quali vengono abbinate una pluralità di manifestazioni a carattere sociale, storico, folcloristico e sportivo. Egli condivide la scelta di abbinare la lotteria di Merano con quella di Venezia così come quella di dare un contenuto di tutela del patrimonio ambientale alla lotteria europea. Il relatore poi sottolinea il successo della formula della cosiddetta lotteria interattiva, di lotterie cioè che oltre ai premi connessi alla estrazione finale, consentono di realizzare vincite di premi minori nel corso della manifestazione con le modalità proprie delle lotterie istantanee.

L'oratore illustra poi alcune osservazioni che, in relazione all'andamento della discussione, potranno essere inserite nel parere da rassegnare al Ministro: appare opportuno ridurre a due le manifestazioni da abbinare ad ogni lotteria, e verificare la effettiva rilevanza degli avvenimenti tale da garantire il successo della vendita dei biglietti. Sotto tale profilo, è auspicabile l'estensione del meccanismo della lotteria istantanea e una revisione della struttura distributiva dei biglietti. Per quanto riguarda le scelte compiute per il 2000, egli sottolinea l'esigenza di adottare una opportuna rotazione degli abbinamenti proposti, sottolineando il rilievo di un avvenimento sportivo quale la maratona «Memorial Enzo Ferrari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(4362) Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 dicembre 1999.

Non essendoci altri iscritti in discussione generale e non avendo nulla da aggiungere il relatore MONTAGNA ed il sottosegretario PINZA, il presidente GUERZONI dà conto dei pareri pervenuti sul disegno di legge e avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1.1.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 1.1, ribadendo la esigenza che il rinvio dei termini previsto nel disegno di legge sia riferito anche ai termini di pagamento dei diritti doganali, eliminando così ogni dubbio circa il dettato normativo.

Il sottosegretario PINZA ritiene che la preoccupazione espressa dal senatore Ventucci possa trovare un'adeguata risposta sia nell'ampiezza della disposizione in esame, sia nella facoltà attribuita al Ministro del tesoro di estendere la proroga alle fattispecie analoghe a quelle previste esplicitamente nell'articolo 1. Per ragioni di celerità dell'*iter* parlamentare invita il presentatore a ritirare l'emendamento e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno, sul quale preannuncia il proprio parere favorevole.

Il senatore VENTUCCI, accogliendo tale invito, ritira l'emendamento 1.1 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 4362, recante proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999,

impegna il Governo

a comunicare al Ministero delle finanze che la disposizione prevista dall'articolo 1 del citato provvedimento comprende anche la proroga di termini inerenti il pagamento differito dei diritti doganali con scadenza al 31 dicembre 1999».

0/4362/1/6

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Il relatore MONTAGNA, dopo aver espresso parere favorevole sull'ordine del giorno testè illustrato, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,
premesso che il disegno di legge n. 4362 proroga di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane S.p.A., delle imprese assicurative e degli intermediari finanziari in genere;

rilevato che la citata proroga potrebbe fare insorgere dubbi circa la detraibilità di alcuni degli oneri previsti dall'articolo 13-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora il pagamento delle somme dalle quali scaturisce il diritto alla detraibilità stessa avvenga il 31 dicembre 1999;

tenuto conto che il disegno di legge concernente proroga dei termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, di fatto, non dispone una proroga bensì una sospensione generalizzata dei termini relativi, tra l'altro, agli adempimenti fiscali;

impegna il Governo

a chiarire, in via amministrativa, che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la detraibilità, ai sensi del citato articolo 13-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, effettuati il 31 dicembre 1999 e che per

effetto del presente disegno di legge sono differiti di diritto al 3 gennaio 2000, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1999».

0/4362/2/6

MONTAGNA

Il sottosegretario PINZA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno testè illustrato.

Il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone separatamente ai voti i due ordini del giorno che vengono approvati dalla Commissione.

Posto ai voti, viene quindi approvato all'unanimità, senza modificazioni, il disegno di legge nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4362

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «da effettuarsi per il tramite», inserire le seguenti: «della dogana inerenti ai diritti doganali oggetto di pagamento differito.».

1.1

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

374^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4216) *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) *BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

(560) *LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria*

(1636) *Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni*

(2416) *D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) *BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) *BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) *TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Esame del disegno di legge n. 4356, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126 e 3740 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126 e 3740, congiunzione con il disegno di legge n. 4356 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni nn. 4216, 56, 560, 1636, 2416, 2977, 3126 e 3740 – nella seduta del 25 novembre scorso.

Il relatore DONISE illustra preliminarmente i contenuti del disegno di legge n. 4356, recentemente presentato dai rappresentanti del Polo in Commissione e tempestivamente assegnato dalla Presidenza del Senato. Egli ne sottolinea anzitutto il carattere di sviluppo e innovazione rispetto alle proposte di riforma precedentemente presentate dall'opposizione e manifesta la propria disponibilità a tenerne conto non solo per quel che riguarda le specifiche proposte di merito ma anche e soprattutto nella sua articolazione complessiva. Il disegno di legge n. 4356, prosegue il relatore, muove infatti dalla presa d'atto della crisi del modello fordista di sviluppo economico, nonché delle forme di Stato sociale che a quel modello corrispondevano. Assumendo altresì in premessa i rapidi mutamenti indotti dalla globalizzazione anche e soprattutto con riferimento al rapporto fra scuola e società, esso tenta di avviare una innovazione radicale del sistema scolastico ponendosi come obiettivo prioritario l'apprendimento, da parte degli alunni, della libertà, della complessità e delle relazioni che caratterizzano la società in cui si troveranno ad operare, secondo un moderno criterio che attribuisce allo studente un ruolo opportunamente centrale. Il disegno di legge tiene altresì conto del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati e dell'elaborazione che ne è conseguita, pur mantenendo evidentemente alcuni profili di chiara differenziazione: anzitutto, la struttura dei cicli, in ordine alla quale si prevede il mantenimento della scuola elementare, di durata quinquennale (scuola di primo ciclo), l'articolazione del successivo segmento in due bienni quale raccordo fra la scuola media e la scuola superiore (scuola di secondo ciclo) e la scuola secondaria superiore, di durata triennale, articolata in cinque aree (scuola di terzo ciclo); inoltre, la previsione di un indirizzo professionale parallelo alla scuola secondaria, fortemente valorizzato in un'ottica duale di pari dignità rispetto al sistema dell'istruzione.

Dopo essersi soffermato analiticamente sui dieci articoli di cui consta il disegno di legge, il relatore ne propone infine la congiunzione con gli altri disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione vertenti sulla stessa materia.

Conviene la Commissione e l'esame prosegue pertanto congiuntamente.

Il senatore MARRI chiede quindi la parola sull'ordine dei lavori, auspicando un chiarimento sui motivi che hanno indotto la Commissione a

non dare corso alle plurime richieste di audizione pervenute con riferimento ai disegni di legge in titolo. Al riguardo, ricorda che in altre occasioni la Commissione ha dato seguito ad articolati calendari di audizioni, incontrando anche associazioni ed organizzazioni già ascoltate alla Camera dei deputati in precedenti fasi dell'*iter* legislativo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare di aver rimesso, secondo prassi, le decisioni in merito al relatore designato, invita il senatore Donise a dare conto dei propri orientamenti.

Il relatore DONISE non esclude che le organizzazioni che ne abbiano fatto richiesta possano essere audite. Al riguardo, si dichiara disponibile ad audirle informalmente lui stesso, nella sua qualità di relatore sui disegni di legge, sia pure informando debitamente gli altri componenti della Commissione del calendario degli incontri.

Il senatore BEVILACQUA, nel sottolineare l'esigenza che le audizioni si svolgano quanto meno alla presenza dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione, osserva che i disegni di legge sono calendarizzati per l'Aula per il prossimo mercoledì 15 dicembre, data per la quale è prevista altresì una manifestazione popolare, e che pertanto le audizioni dovrebbero essere svolte con carattere prioritario.

Il relatore DONISE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore ASCIUTTI pone invece un problema di natura diversa: egli osserva infatti che, stante la presentazione di un numero assai elevato di emendamenti, la calendarizzazione in Aula per la settimana prossima appare un'indebita forzatura, tale da mortificare completamente il lavoro della Commissione. Delle due, infatti, l'una: o la Commissione decide di non entrare nel merito delle singole proposte emendative presentate (e ciò sarebbe un'offesa alla dignità parlamentare, atteso il carattere cruciale della riforma), ovvero la Commissione procede ad un esame puntuale ed approfondito degli emendamenti, ed in tal caso non è realistico ipotizzare che l'esame si concluda in tempo utile per discutere i provvedimenti in Aula già il prossimo mercoledì 15 dicembre. Depreca pertanto la calendarizzazione dei provvedimenti per l'Assemblea, che costringe l'opposizione ad atteggiamenti che non le sono propri.

Il PRESIDENTE ricorda che l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea spetta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Peraltro, prendendo atto della decisione da quest'ultima assunta di esaminare i provvedimenti in titolo in Assemblea la prossima settimana, egli si è fatto carico di convocare eccezionalmente la Commissione anche domani, venerdì 10 dicembre, ed intende iniziare l'esame degli emendamenti pur non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate. Nel convenire d'altronde come non sia realistico concludere i lavori

in Commissione entro la giornata di domani, egli osserva che i provvedimenti resteranno all'ordine del giorno della Commissione anche per la settimana successiva, e comunque fino a quando non inizierà in concreto l'esame in Aula.

Il senatore TONIOLLI lamenta che, fra le molte esigenze considerate, non siano state tenute in sufficiente conto quelle degli studenti. Osserva poi che l'apprezzamento manifestato dal relatore per il disegno di legge n. 4356 dell'opposizione presupporrebbe un maggiore approfondimento.

Il senatore PACE chiede chiarimenti in ordine alla mancata istituzione di un Comitato ristretto, più volte sollecitata dai rappresentanti del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il PRESIDENTE ricorda che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha chiesto l'istituzione di un Comitato ristretto quando la Commissione aveva ormai deliberato di assumere a base della discussione il disegno di legge n. 4216, già approvato dalla Camera dei deputati, e che pertanto in quella fase risultava di scarsa utilità istituire una sede ristretta, tradizionalmente dedicata all'elaborazione di un testo unificato da assumere a base della successiva discussione.

Il senatore BRIGNONE esprime il timore che la precoce calendarizzazione dei provvedimenti in Aula discenda dalla decisione del Governo di sottrarsi ad un confronto reale ed approfondito sul testo, presentando in Assemblea un emendamento interamente sostitutivo che – con il comportare la decadenza di tutti gli altri – mortificherebbe un lavoro serio e attento di tutte le forze parlamentari.

Il PRESIDENTE ribadisce che il calendario dei lavori dell'Assemblea è prerogativa della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui evidentemente il Governo partecipa ma a cui esso non può certamente imporre i propri *desiderata*. Egli avverte quindi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno di carattere generale dal senatore BERGONZI, il quale rinuncia ad illustrarli:

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante il riordino dei cicli dell'istruzione,

considerato che con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 sull'elevamento dell'obbligo scolastico, si prevedeva un obbligo all'istruzione di durata decennale;

che tale arco temporale corrisponde alla fondamentale esigenza di elevare il livello di formazione medio dei giovani al fine di fornire loro gli indispensabili strumenti di base per leggere, comprendere, assumere criticamente la realtà;

che alla fondamentale esigenza di rendere più rispondente la scuola alla realtà del mondo del lavoro ed alle aspettative dei giovani per il loro futuro lavorativo, non si corrisponde con scelte di avviamento precoce al lavoro;

che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede un obbligo all'istruzione novennale non decennale;

impegna il Governo

a far sì che negli strumenti attuativi della legge sulla riforma dei cicli le attività previste in forme collaborative con la formazione professionale nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, siano finalizzate all'orientamento e si realizzino preferibilmente e prevalentemente nell'ambito delle attività integrative ed opzionali».

0/4216/6/7

BERGONZI

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante il riordino dei cicli dell'istruzione,

premesso che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede l'elevamento dell'obbligo scolastico a 15 anni e dell'obbligo scolastico – formativo – professionale a 18 anni;

che la maggior parte della formazione professionale viene oggi realizzata da enti o agenzie formative di tipo privatistico in convenzione con le Regioni;

che il sistema in essere degli «accrediti» non è da solo sufficiente ad assicurare la qualità ed a garantire le caratteristiche fondamentali proprie di un'istituzione per la quale si prevede l'obbligo di frequenza fino a 18 anni;

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento proposte di riforma della formazione professionale consone alla realizzazione degli obiettivi di cui in premessa».

0/4216/7/7

BERGONZI

«Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante il riordino dei cicli dell'istruzione,

premesso che con la legge sul riordino dei cicli scolastici si prevede una articolazione dell'*iter* scolastico e formativo diversa rispetto a quella attuale;

che tale diversa articolazione interessa la suddivisione attualmente esistente tra scuola elementare, media e secondaria superiore,

che tutto ciò potrebbe influire sui livelli occupazionali, sullo *status* futuro del personale docente;

impegna il Governo

a far sì che negli strumenti attuativi sulla riforma dei cicli siano previste tutte le garanzie necessarie a tutelare i livelli occupazionali, lo *status* e il ruolo del personale docente della scuola».

0/4216/8/7

BERGONZI

Su di essi si esprime anzitutto il relatore DONISE, osservando che parte dei contenuti dell'ordine del giorno n. 6 (ed in particolare la finalizzazione all'orientamento delle attività, da svolgersi in collaborazione con la formazione professionale nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico) è già prevista dalla normativa vigente; esprime invece una valutazione tendenzialmente favorevole sulla restante parte dell'ordine del giorno, ed in particolare sull'auspicio che dette attività si realizzino prevalentemente e preferibilmente nell'ambito delle attività integrative ed opzionali. Si rimette comunque all'opinione del Governo.

Quanto all'ordine del giorno n. 7, egli invita il presentatore a ritirarlo, atteso che la riforma della formazione professionale investe la competenza di altri Dicasteri, oltre quello della Pubblica istruzione, e deve pertanto trovare la sua collocazione in una sede più idonea.

Esprime infine parere favorevole sull'ordine del giorno n. 8, del quale condivide pienamente il contenuto.

Il sottosegretario MASINI fa osservare al senatore Bergonzi che la recente emanazione del regolamento attuativo della legge n. 9 di quest'anno sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, ha in parte regolato la materia sottesa all'ordine del giorno n. 6. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo, eventualmente riformulandolo in vista di una fase successiva dell'*iter*.

Quanto all'ordine del giorno n. 7, condivide le osservazioni del relatore e ricorda che, anche in questo caso, la materia è già regolata da un apposito strumento normativo (la legge n. 196 del 1997); invita pertanto il presentatore a ritirarlo. Accoglie invece l'ordine del giorno n. 8.

Il senatore BERGONZI prende atto delle osservazioni del relatore e del Sottosegretario. Ritira pertanto i primi due ordini del giorno, riservandosi di ripresentarli, riformulati, in Assemblea. Insiste invece per la votazione del terzo ordine del giorno, ai fini della sua trasmissione in Assemblea.

Per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno n. 8, interviene il senatore ASCIUTTI, il quale lo ritiene pleonastico rispetto al comma 7 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4216 e preannuncia pertanto la propria astensione.

A giudizio del senatore RESCAGLIO, l'ordine del giorno n. 8 contiene invece un riferimento innovativo al ruolo del personale docente e

completa pertanto in tal senso il disegno di legge. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore BEVILACQUA sottolinea l'incoerenza di accogliere in questa sede un ordine del giorno volto a tutelare i livelli occupazionali del personale docente della scuola laddove, nell'ambito della manovra finanziaria recentemente approvata dal Senato, è stato disposto un taglio pari ad almeno l'1 per cento degli organici del suddetto personale. Preannuncia conseguentemente la propria astensione.

Il senatore BRIGNONE ritiene indispensabile tutelare i livelli occupazionali non solo del personale docente ma anche e soprattutto di quello non docente, messo assai più a repentaglio dall'esigenza di rispettare i parametri della razionalizzazione scolastica. Chiede poi chiarimenti in ordine al significato dei termini «*status*» e «ruolo», contenuti nel suddetto ordine del giorno: osserva infatti da una parte che alcune qualifiche degli insegnanti dovranno necessariamente mutare in conseguenza del riordino dei cicli e, dall'altra, che il provvedimento non prevede collocamenti fuori ruolo e che pertanto se qualcosa dovrà mutare nel ruolo svolto dai docenti si tratterà della positiva configurazione di alcune nuove funzioni, quali i *tutor* e i coordinatori.

Il senatore LORENZI apprezza lo spirito dell'ordine del giorno n. 8, che giudica tuttavia eccessivamente garantista rispetto all'attuale situazione occupazionale. Suggestisce pertanto di prendere atto delle diverse professionalità dei docenti sostituendo, nel dispositivo dell'ordine del giorno, le parole «tutelare i livelli occupazionali» con le seguenti «tutelare i diversi livelli occupazionali e professionali». Qualora la propria proposta fosse accolta dal presentatore, il proprio voto sarebbe favorevole; nel caso contrario, si asterebbe.

Il senatore RONCONI giudica l'ordine del giorno n. 8 assai singolare: non solo esso è pleonastico, come già rilevato dal senatore Ascutti, ma è volto a contrastare l'inevitabile disordine normativo conseguente alla riforma dei cicli che la stessa maggioranza sostiene ciecamente. La condizione dell'ordine del giorno presupporrebbe infatti, per coerenza, un voto contrario sulla legge di riforma. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Prende conclusivamente la parola il senatore BERGONZI, replicando anzitutto al senatore Bevilacqua che egli stesso auspica una modifica, presso la Camera dei deputati, della norma del disegno di legge finanziaria che prevede un taglio dell'1 per cento degli organici della scuola. Osserva tuttavia che l'ordine del giorno in esame si riferisce esclusivamente ai possibili effetti occupazionali conseguenti alla riforma dei cicli scolastici. Conviene peraltro con il senatore Brignone di estendere la tutela al personale non docente e, al fine di evitare possibili confusioni, si manifesta di-

sponibile a sopprimere il riferimento allo *status* e al ruolo del personale scolastico. Accoglie infine il suggerimento del senatore Lorenzi di fare riferimento anche ai livelli professionali, oltre che occupazionali. Conclusivamente, nel dispositivo dell'ordine del giorno n. 8, modifica le parole «tutelare i livelli occupazionali, lo *status* ed il ruolo del personale docente della scuola» con le seguenti: «tutelare i livelli occupazionali e professionali del personale docente e non docente della scuola».

In considerazione delle modifiche apportate dal presentatore, dichiarano il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno n. 8 come riformulato, i senatori BEVILACQUA, ASCIUTTI, LORENZI, BRIGNONE e RONCONI.

La Commissione accoglie infine l'ordine del giorno n. 8, come riformulato, deliberando di trasmetterlo all'assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

337^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4088) Deputati DI LUCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 1° dicembre scorso.

Poiché non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, il presidente PETRUCCIOLI, con l'avviso contrario del senatore CASTELLI (il quale fa rilevare che non è ancora pervenuto il prescritto parere della 1^a Commissione permanente), dopo aver constatato la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di conferire al relatore Falomi il mandato di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame. La proposta in questione risulta respinta.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di conferire mandato al senatore CASTELLI di riferire in Assemblea in senso contrario all'approvazione del provvedimento. Poiché anche tale proposta risulta respinta, avverte che riferirà egli stesso in Assemblea sugli esiti di tali votazioni e quindi sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a non conferire alcun mandato.

(4344) *Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale*, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 604 ad esso attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 1° dicembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sui quali tanto il relatore CARPINELLI quanto il sottosegretario DANESE esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, i predetti emendamenti risultano respinti.

Il senatore CASTELLI illustra quindi l'emendamento 5.1, interamente soppressivo dell'articolo. Dopo che il relatore CARPINELLI e il sottosegretario DANESE hanno espresso parere contrario sull'emendamento, il presidente PETRUCCIOLI pone ai voti il mantenimento dell'articolo 5, che risulta approvato.

Il senatore CASTELLI illustra quindi gli emendamenti 6.1 e 6.2. I predetti emendamenti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore LAURO avverte che l'articolo 9 reca una normativa già contenuta nel disegno di legge finanziaria e lamenta che si continui sempre più a legiferare in modo confuso e non corretto.

A tale riguardo, il sottosegretario DANESE precisa che, come è evidente, la norma in questione, dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge in esame, dovrà essere espunta dal disegno di legge finanziaria.

Il senatore BORNACIN fa quindi proprio l'emendamento 10.0.1. Il relatore CARPINELLI si pronuncia in senso contrario, pur rilevando che la materia da esso recata appare degna di considerazione e preannunciando pertanto che essa potrà essere oggetto di un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Si associa il sottosegretario DANESE.

Il senatore LAURO fa presente che l'emendamento in questione è stato presentato da senatori della maggioranza. Ciò rende particolarmente ingiusta l'accusa di ostruzionismo che da parte della stessa maggioranza è stata indirizzata al Gruppo di Forza Italia per l'iniziativa di quest'ultima volta a rimettere il provvedimento in sede referente. Appare invece ben

più responsabile e non certo ostruzionistico il comportamento dei Gruppi parlamentari del Polo, che si sono astenuti dal presentare emendamenti proprio per favorire una rapida approvazione del provvedimento.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BORNACIN e contraria del senatore FALOMI (che auspica un ripensamento del Gruppo di Forza Italia sulla decisione tesa a trasferire l'esame del provvedimento alla sede referente), l'emendamento 10.0.1 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore CASTELLI, dopo aver ritirato l'emendamento 11.0.1, illustra l'emendamento 12.1, sul quale il relatore CARPINELLI esprime un parere tecnicamente contrario, pur rilevando che la questione da esso posta merita attenzione. Si pronuncia in senso contrario il sottosegretario DANESE, il quale sostiene che l'emendamento è superfluo in quanto le Regioni sono già competenti in materia di navigazione interna.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore LAURO ed una favorevole del senatore CASTELLI (il quale ribadisce l'utilità dell'emendamento), la proposta di modifica in questione viene respinta dalla Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore CARPINELLI dà conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4344 recante ad oggetto "Misure di sostegno per l'industria cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale"

considerato che

la legislazione italiana in materia di misure di sostegno del settore cantieristico e armatoriale, pur coerente con quella degli altri paesi europei, presenta maggiori restrizioni e penalizzazioni, ad esempio nella fattispecie di fallimento del cantiere costruttore.

Risulta che in altre realtà nazionali è previsto il mantenimento a favore degli armatori del contributo a carico dello Stato pur nel caso di fallimento del cantiere e di tardiva consegna della nave.

Valutata l'opportunità che una tale norma venga introdotta nella nostra legislazione,

impegna il Governo

a predisporre provvedimenti legislativi volti a definire un ampliamento delle misure di tutela e sostegno del settore cantieristico, in particolare a far sì che: a) l'armatore non perda i contributi di sua competenza per cause non di sua responsabilità, ma legate al cantiere; b) la mancata

ultimazione dei lavori di costruzione della nave entro i 36 mesi dalla stipula del contratto, qualora la nave venga comunque ultimata, non è motivo di decadenza dai contributi tanto per l'armatore quanto per il cantiere, se il ritardo oltre tale termine non comporta modifiche nell'aliquota di contributo a favore del cantiere, essendo il fallimento, il concordato preventivo o l'amministrazione controllata del cantiere causa di forza maggiore per la proroga dell'ultimazione lavori».

0/4344/1/8

CARPINELLI

Dopo che il sottosegretario DANESE ha manifestato la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno in questione come raccomandazione, il documento viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore LAURO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4344 recante "Misure di sostegno per l'industria cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale"

impegna il Governo

a far sì che le piccole e medie imprese possano depositare ed attuare i relativi turni particolari entro il 31/12/99».

0/4344/2/8

BALDINI, GERMANÀ, LAURO, TERRACINI

Su tale documento il relatore CARPINELLI si rimette al Governo ed il sottosegretario DANESE si pronuncia favorevolmente. L'ordine del giorno viene quindi accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore LAURO dà quindi conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4344 recante "Misure di sostegno per l'industria cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale"

impegna il Governo

a provvedere con adeguati provvedimenti a:

convalidare per i marittimi la navigazione effettuata sulle unità da diporto;

sostituire l'attuale Regolamento per la navigazione degli allievi ufficiali di coperta con sei mesi di navigazione da comune sotto la supervisione di un ufficiale responsabile;
snellire le procedure per l'emissione del libretto di navigazione».

0/4344/3/8

BALDINI, GERMANÀ, LAURO

Su tale documento il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario DANESE si dichiara disposto ad accoglierlo come raccomandazione. L'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Il senatore LAURO ritira quindi il seguente ordine del giorno, riservandosi di presentarlo in Assemblea:

«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4344 recante "Misure di sostegno per l'industria cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale"

considerata l'ipotesi che aziende armatoriali possano avere stipulato contratti preliminari o definito trattative e versato anticipi per l'acquisto di navi, adibite al trasporto di passeggeri, provenienti da Registri stranieri e costruite da oltre venti anni,

impegna il Governo

a consentire l'iscrizione di tale naviglio nelle matricole e nei registri nazionali al fine di non ledere i diritti acquisiti e gli interessi economici dell'imprenditorialità di settore».

0/4344/4/8

BALDINI, GERMANÀ, TERRACINI

Si passa alla votazione finale.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori SARTO, ERROI e FALOMI e di astensione dei senatori CASTELLI, LAURO e BORNACIN, la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4344**Art. 4.**

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 12,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Roma ed al 22,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma».

4.1

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 12,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma».

4.2

CASTELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234,» con le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari».

4.3

CASTELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parole: «del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234,» con le seguenti: «della Conferenza Stato-Regioni».

4.4

CASTELLI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CASTELLI

Art. 6.

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234,» con le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

6.1

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234,» con le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

6.2

CASTELLI

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è aggiunto il seguente comma: "Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiane o straniere, i trattamenti di cui al primo comma. I suddetti imprenditori sono tenuti inoltre al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. Gli imprenditori del settore dell'industria cantieristica e armatoriale, che appaltano opere e servizi anche per fasi produttive eterogenee rispetto a quelle gestite direttamente, da eseguirsi con organizza-

zione e gestione propria dell'appaltatore, italiano o straniero, impiegando manodopera non omogenea per categorie, qualifiche, mansioni, con quella normalmente impiegata dall'impresa, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da questo dipendenti, un trattamento minimo inderogabile e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della contrattazione di secondo livello. I suddetti imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, italiano o straniero, che utilizzi subappalti a corrispondere ai lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici, italiano o straniero, i trattamenti di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché al rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.».

10.0.1 CAMERINI, PIZZINATO, ROGNONI, VEDOVATO, VOLCIC, MURINEDDU

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Finanziamenti a favore dell'Autorità di bacino del fiume Po)

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di Bacino del fiume Po, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999».

11.0.1 CASTELLI

Art. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sei miglia marine dalla costa», inserire le seguenti: «e lacuale».

Conseguentemente al medesimo periodo, dopo le parole: «metropolitana marittima», inserire le seguenti: «e lacuale» e all'ultimo periodo dopo le parole: «di trasporto marittimo», inserire le seguenti: «e lacuale».

12.1 CASTELLI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

403^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CARON risponde all'interrogazione 3-03148 del senatore Duva, osservando preliminarmente che la società Edizioni Repubblicane S.r.l. in liquidazione, editrice de «La voce Repubblicana», ha chiesto il riconoscimento dello stati di crisi, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 416 del 1981, a seguito di cessazione di attività, per 24 mesi a far data dal 12 maggio 1998. Come risulta dalla documentazione disponibile presso il Ministero del lavoro, la società in questione è stata interessata da una grave crisi economico-gestionale che ha determinato per l'azienda conseguenze irreversibili, soprattutto a seguito della riduzione del 20 per cento delle provvidenze economiche, corrisposte in favore dei giornali di partito da parte della Presidenza del Consiglio per gli anni 1996 e 1997.

Le pubblicazioni sono cessate in data 12 maggio 1998 e la società con decisione assembleare unanime è stata posta in liquidazione in data 26 maggio 1998. All'atto della decisione era presente l'intero capitale sociale costituito dalla Cooperativa «La Voce Repubblicana» per il 52 per cento ed i soci Giuseppe Ruspantini, Andrea Di Segni, Giorgio La Malfa e Giancarlo Tartaglia per il restante 48 per cento.

L'amministratore *pro tempore* Giuseppe Ruspantini venne nominato liquidatore, carica che ricopre attualmente.

La società, che occupava sei giornalisti e diciassette poligrafici, successivamente all'esame della situazione aziendale con le organizzazioni sindacali territoriali dei poligrafici e dei giornalisti ed agli accordi siglati tra le parti il 1° giugno ed il 23 giugno 1998, ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi, senza rotazione, sei giornalisti e quindici poligrafici.

La domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria, presentata ai sensi della legge n. 416 del 1988, ha trovato favorevole accoglimento, con la conseguente emanazione di decreti autorizzativi al pagamento dei lavoratori poligrafici dal 12 maggio 1998 all'11 maggio 1999.

Attualmente la predisposizione del decreto autorizzativo alla corresponsione del trattamento per il semestre dal 12 maggio 1999 all'11 novembre 1999 è in fase istruttoria. Tuttavia l'ufficio competente, a seguito delle questioni evidenziate nell'atto parlamentare, ha ritenuto di sospendere il procedimento chiedendo una verifica ispettiva.

Dagli esiti di tale verifica è emerso che, attualmente, alle Edizioni Repubblicane in liquidazione rimangono in forza sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria cinque giornalisti e sette poligrafici, in quanto due unità poligrafiche hanno dato le proprie dimissioni.

Relativamente alla cessazione della testata del quotidiano «La voce Repubblicana» di proprietà della Edizione Repubblicana in liquidazione, l'atto è stato sottoscritto in data 29 dicembre 1998 con la società S.O.P. S.r.l. costituita nel 1989, avente come oggetto sociale l'organizzazione di servizi promozionali per convegni e manifestazioni del partito repubblicano.

Dalla documentazione esaminata dall'ufficio ispettivo competente è risultato che le quote della S.O.P. erano di proprietà del signor Andrea Di Segni che ne era anche il responsabile legale e del signor Giuseppe Ruspantini, entrambi soci della società cedente.

La S.O.P. contemporaneamente all'acquisto della testata, ha modificato il proprio oggetto sociale in attività editoriale e pubblicazione e stampa di riviste, giornali, libri e quant'altro collegato all'attività editoriale.

Attualmente la sede legale delle due società è presso lo stesso indirizzo.

Dal 30 marzo 1999 il signor Di Segni è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della S.O.P. ed il signor Ruspantini è stato nominativo amministratore delegato.

Dalla documentazione relativa al personale, risulta che la società acquirente ha assunto dal 3 aprile 1999 otto poligrafici – di cui sei in cassa integrazione straordinaria – e un giornalista – in cassa integrazione guadagni straordinaria – con passaggio diretto dalla società Edizioni Repubblicane in liquidazione.

In data 7 aprile 1999 la nuova proprietà ha iniziato le pubblicazioni del quotidiano «La voce Repubblicana» che è in edicola per 5 numeri settimanali di 2 pagine.

Per quanto riguarda il contenuto dei decreti ingiuntivi emessi dal Pretore di Roma, relativi al pagamento delle retribuzioni maturate, cui si fa riferimento nell'atto parlamentare, l'ufficio ispettivo ha riferito di non averne potuto prendere visione ma che la società ha riferito che gli atti pretorili riguardano esclusivamente il pignoramento dei finanziamenti erogati dalla Presidenza del Consiglio all'editoria e che le somme non sarebbero state percepite dai giornalisti, in quanto il Pretore deve ancora procedere alla ripartizione ed all'assegnazione delle stesse.

Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che la vicenda è seguita con la dovuta attenzione e che gli accertamenti sono tuttora in corso.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, il senatore DUVA osserva che da essa emerge comunque la fondatezza dei quesiti posti nell'interrogazione da lui sottoscritta. Nell'ambito dell'articolata esposizione della situazione, svolta dal Sottosegretario, è assente una valutazione circa la legittimità sostanziale della procedura di collocamento in cassa integrazione e circa la violazione dei diritti di quattro lavoratori dipendenti delle Edizioni repubblicane, causata dalla prolungata inadempienza del datore di lavoro. Pertanto è augurabile che, all'esito degli accertamenti ispettivi in essere, si possa pervenire al pieno riconoscimento dei diritti dei suddetti lavoratori.

Il sottosegretario CARON risponde quindi all'interrogazione 3-03001 del senatore Manzi, osservando che l'opportunità prospettata dai senatori interroganti circa l'apertura di osservatori regionali dell'INAIL è attuabile nell'ambito della delega conferita dalla legge n. 144 del 1999.

Infatti, l'articolo 55 della citata legge prevede nuovi criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali.

L'Istituto ha provveduto a predisporre il relativo articolato e, attualmente, sono in corso incontri presso la direzione generale competente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La proposta mira a creare un nuovo sistema di registrazione, conoscenza, prevenzione e tutela delle malattie professionali. È prevista la costituzione di un organismo centrale permanente con funzioni di comitato scientifico per l'elaborazione e la revisione periodica di un elenco di malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro, dal quale attingere per implementare, con cadenze annuali, le tabelle delle malattie professionali e di osservatorio dell'andamento dei rischi lavorativi e delle patologie ad esso collegate, con particolare riguardo ai fenomeni sconosciuti o emergenti.

È prevista, inoltre, la costituzione di una procedura di segnalazione delle malattie da parte dei medici accertatori e la costituzione presso l'INAIL di una banca dati nazionale per la registrazione di tutte le malattie di certa, possibile o probabile origine lavorativa utilizzabile in via telematica da parte di tutti i soggetti pubblici competenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

Va sottolineato poi che il Governo pone massima attenzione alla fondamentale questione della sicurezza sul lavoro così come ribadito, da ultimo, nella Conferenza nazionale organizzata a Genova nei giorni scorsi. In quella sede è stata presentata la cosiddetta «Carta 2000», nella quale sono contenuti gli impegni che il Governo intende assumere al fine di realizzare, attraverso una serie articolata di interventi, una consistente riduzione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro.

Il senatore MANZI ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Monteleone ha fatto sapere di non potere essere presente alla seduta odierna. Pertanto, lo svolgimento dell'interrogazione 3-02945 è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente SMURAGLIA avverte che sostituirà, in qualità di relatore, limitatamente alla seduta odierna, il senatore Battafarano, che non ha potuto assicurare la sua presenza.

Il senatore PERUZZOTTI rileva preliminarmente come il disegno di legge all'esame della Commissione comprenda soltanto una parte delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci dei sindacati contemplate dal testo originario dei progetti di legge sui quali si è pronunciata la Camera dei deputati. Esso consta infatti attualmente del solo articolo che prevede l'introduzione di un obbligo di rendicontazione annuale, mentre il progetto di legge n. 5200 presentato dalla sua parte politica presso l'altro ramo del Parlamento prevedeva l'estensione ai sindacati degli obblighi contabili già definiti dalla normativa relativa ai partiti politici, assoggettando i rappresentanti legali delle organizzazioni sindacali all'obbligo di predisporre un bilancio di esercizio corredato da una relazione del rappresentante legale sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Sempre al fine di garantire una adeguata trasparenza ai bilanci dei sindacati, era previsto che la relativa pubblicazione avesse luogo annualmente entro il 30 giugno su almeno tre quotidiani. Ulteriori disposizioni riguardavano, infine, la tenuta dei libri contabili e l'abrogazione di tutti i vigenti meccanismi che comportano forme di trattenute sindacali dirette, il cui mantenimento è in diretto contrasto con le indicazioni di un recente *referendum* popolare.

Pur essendo stato ampiamente rimaneggiato a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento potrà assicurare ai cittadini un efficace strumento per valutare le modalità di impiego delle rilevanti risorse, pubbliche e private, attribuite dalla legislazione vigente ai sindacati. Al riguardo, ricorda come le organizzazioni sindacali, a quanto gli risulta, ricevano ogni anno dallo Stato circa 350 miliardi di lire per il solo funzionamento dei servizi di patronato. A tali risorse vanno aggiunte le quote di tesseramento direttamente trattenute dall'INPS sulle retribuzioni del personale in servizio e, per i pensionati, sul trattamento del personale in quiescenza, per un ammontare pari, rispettivamente, a 629 e a 313 miliardi di lire. Ulteriori risorse sono poi attribuite ai sindacati, alla stregua della legge n. 311 del 1973, dall'INPS e dall'INAIL, per quote associative dei lavoratori autonomi. In taluni casi, come avviene per gli artigiani, i contributi sono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali: si determina così un'inopportuna confusione fra i versamenti di contributi sociali imposti dalla legge ai datori di lavoro e quelli delle quote associative, che dovrebbero essere lasciati alla libera determinazione degli iscritti ai sindacati.

In conclusione, preannuncia l'orientamento favorevole del Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 maggio 1999.

Il relatore MANZI comunica che, dopo che il 5 novembre è pervenuta da parte del Governo la relazione tecnica sull'emendamento 2.4; inoltre la 5^a Commissione permanente ha espresso, in data 30 novembre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento nel suo complesso e sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mentre il parere è di nulla osta sull'emendamento 1.1.

Nella relazione tecnica, con riferimento, in particolare, all'emendamento 2.4, si quantificano i maggiori oneri per l'erario in 1.383 miliardi di lire, e si segnala la mancanza della dovuta copertura finanziaria.

In tale contesto, è augurabile che sia possibile individuare soluzioni emendative che, venendo incontro alle preoccupazioni di ordine finanziario avanzate dal Governo, consentano tuttavia di far salvi, almeno in parte, gli importanti obiettivi sociali cui tende il provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato di promuovere gli opportuni contatti con il Governo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense

(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

– e petizione n. 509 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, non essendo stato possibile assicurare la presenza nella seduta odierna del relatore Roberto Napoli, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, come è stato chiesto nella seduta pomeridiana del 1° dicembre dal senatore Mulas e da altri senatori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dato la sua disponibilità ad essere presente in Commissione martedì 14 dicembre, per svolgere comunicazioni sulle valutazioni del Governo in ordine all'andamento della spesa previdenziale e dell'occupazione. Al fine di dare maggiore spazio agli interventi nella discussione che seguirà alle comunicazioni del Ministro, l'orario d'inizio della seduta è fissato alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PERUZZOTTI sottolinea l'opportunità di un' incisiva riforma della normativa in materia di attività di vigilanza privata. Non è infatti accettabile che il settore continui ad essere regolato da una legge che risale al 1923, e che lavoratori esposti quotidianamente a gravi rischi, come dimostra il tragico episodio della strage di Copertino, in provincia di Lecce, restino privi di adeguata tutela.

Il PRESIDENTE, nel dare atto al senatore Peruzzotti dell'importanza sociale della tematica da lui sollevata, rileva come la Commissione non possa, in quanto tale, surrogare i singoli senatori nell'esercizio dell'iniziativa legislativa.

Il senatore PERUZZOTTI fa presente che in materia sono già stati presentati numerosi disegni di legge, uno dei quali a sua firma.

Dopo che il senatore MANZI ha dichiarato di concordare sull'opportunità di un intervento normativo di adeguamento della disciplina del 1923 in tema di attività di vigilanza, il PRESIDENTE si riserva in conclusione di esprimere più compiutamente le sue valutazioni dopo che sarà stata effettuata una ricognizione dello stato delle proposte legislative pendenti al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6615 Governo) DL 383/99: Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore, approvato dal Senato

(Parere alla X Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione, sull'articolo 2, che nel testo approvato dal Senato riduce a sessanta giorni il termine entro il quale i comuni devono adottare i criteri e le norme concernenti le aree destinate all'installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Anche per questi aspetti la finalità della normativa in esame è di accelerare il processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti. In conclusione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Interviene il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) per chiedere chiarimenti, con riferimento alla citata disposizione che richiama l'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 1998, sulla portata di quest'ultima norma – recentemente modificata dal decreto legislativo n. 346 del 1999 – che non appare univoca in ordine all'organo comunale (consiglio o giunta) competente a deliberare criteri e disposizioni riguardanti le aree che possono essere destinate a impianti di distribuzione dei carburanti.

Il Presidente Mario PEPE, facendo proprie le preoccupazioni avanzate dal deputato De Biasio Calimani, propone di segnalare, nelle premesse al parere favorevole, l'esigenza di un'interpretazione univoca dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 32 del 1998, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 346 del 1999, con particolare riferimento all'individuazione dell'organo comunale competente all'adozione dei criteri e delle norme applicabili alle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione esprime parere favorevole nei termini testé proposti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto ZACCARIA, il Direttore generale Pierluigi CELLI, e i consiglieri d'amministrazione, dottori Stefano BALASSONE, Alberto CONTRI, Vittorio EMILIANI e Giampiero GAMALERI.

La seduta inizia alle ore 10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che l'audizione del Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, sui criteri ispiratori del prossimo Contratto di servizio, già prevista per martedì 7 dicembre, è stata rinviata a martedì 14 dicembre prossimo, alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che è pervenuta alla Commissione la Relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale riferita al bimestre settembre-ottobre 1999.

Sono altresì disponibili i dati dell'Osservatorio di Pavia relativi al monitoraggio delle trasmissioni per il periodo agosto-ottobre 1999 (rilevazione trimestrale) e 13-19 novembre 1999 (rilevazione settimanale).

Discussione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo nell'approssimarsi del termine del mandato del Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica – Audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI

(R047 000, B60*, 0025°)

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione.

Il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, svolge un'ampia relazione sull'argomento in titolo. Riferiscono altresì alla Commissione, relativamente a profili specifici dell'argomento, i Consiglieri Vittorio EMI- LIANI, Giampiero GAMALERI, Stefano BALASSONE e Alberto CONTRI.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) e il deputato Giancarlo LOM- BARDI (PD-U). Dopo una precisazione del deputato Francesco STO- RACE, *Presidete*, ad essi replicano il Presidente della RAI, Roberto ZAC- CARIA e il Direttore generale, Pierluigi CELLI.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi con- clusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata per martedì 14 dicembre prossimo, alle 13,30.

La seduta termina alle ore 12.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI
(R047 000, B65^a, 0017^o)

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, ammiraglio Gianfranco BATTELLI, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI
FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
(R050 001, B68ª, 0006ª)*

La Commissione prosegue nell'esame rinviato nella seduta del 2 dicembre.

Il presidente Michele De Luca ricorda che le tavole e i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli Enti sono pubblicati in allegato al Resoconto sommario della seduta del 23 novembre 1999.

Il Presidente comunica che è stata oggi inviata alla Commissione una nota del Presidente dell'INPDAl, intesa ad aggiornare taluni dei dati, riguardanti l'Istituto, pubblicati in allegato al Resoconto della seduta del 23 novembre.

Inoltre il Presidente dell'INPDAl fa osservare che, tra le entrate contributive del quinquennio 1994-1998, non sono state considerate quelle connesse ai trasferimenti di posizioni assicurative da parte degli altri Enti. Si fa rilevare che la considerazione di tale dato porterebbe la percentuale di copertura delle spese previdenziali, per il 1998, da 0,74 a 0,95.

Dopo aver dato atto della nota, il Presidente fa presente che la rilevazione dei dati, riferiti ai diversi Enti previdenziali, avviene sulla base del modello unico di analisi, secondo criteri omogenei per tutti gli Enti. Dell'argomento proposto dal Presidente dell'INPDAl si occuperà comunque la relazione che sarà redatta a conclusione dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti di previdenza.

Il Presidente De Luca dà quindi la parola al deputato Michielon, relatore sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).

Il deputato Michielon, dopo aver ringraziato l'INARCASSA e gli Uffici che hanno fornito la documentazione necessaria all'analisi di bilancio, esprime un giudizio positivo sulla gestione della Cassa, illustrato dalla relazione da lui redatta, pubblicata in allegato al Resoconto sommario della seduta (*Allegato 1*).

Esaurita la relazione, il deputato Michielon, fa rilevare che sono di recente apparsi, sul quotidiano «Il Sole 24 ore», analisi e giudizi sui dati pubblicati dalla Commissione, concernenti la gestione degli Enti, che rischiano di essere fuorvianti rispetto alle valutazioni che la Commissione medesima è chiamata ad esprimere a seguito di un approfondito esame delle gestioni degli Enti, compito attualmente svolto dai diversi commissari relatori. Denuncia quindi il pericolo che sia data all'opinione pubblica l'impressione che il lavoro della Commissione non possa che giungere a scontata conferma delle valutazioni anticipate dall'organo di stampa.

Il Presidente De Luca, dopo aver chiarito che i dati riportati dal quotidiano «Il Sole 24 ore» sono tratti dalle tabelle già pubblicate in allegato al Resoconto sommario della seduta della Commissione del 23 novembre, fa presente che il lavoro dei giornalisti si è sviluppato su quei dati numerici pubblici e precisa che le dichiarazioni da lui rilasciate riguardano problemi di carattere generale, quali la dimensione ottimale degli Enti, che non si riferiscono al lavoro di analisi compiuto dai relatori in ordine alla gestione dei diversi istituti previdenziali.

Successivamente il Presidente De Luca, relatore sull'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), dispone che la relazione sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario della seduta (*Allegato 2*).

Interviene quindi il deputato Marengo, relatore sull'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM) che dichiara di rimettersi alla relazione scritta da pubblicare in allegato al Resoconto sommario della seduta (*Allegato 3*).

Il Presidente De Luca nota che, con le relazioni oggi svolte, si è praticamente concluso l'esame dell'attività degli Enti previdenziali, fatta eccezione per l'IPSEMA che ha, solo nella giornata di martedì 7 dicembre, trasmesso i dati richiesti. Pertanto, in una seduta della prossima settimana, il relatore, deputato Duilio, potrà svolgere la sua relazione su tale istituto.

SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI RELAZIONE SULLA RICONGIUNZIONE E SULLA TOTALIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN RELAZIONE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E, IN PARTICOLARE, AI CASI DI PASSAGGIO DAL LAVORO SUBORDINATO A QUELLO AUTONOMO E VICEVERSA (R050 001, B68^a, 0007^o)

Sullo schema di relazione in tema di ricongiunzione e di totalizzazione, elaborato dal Presidente De Luca e illustrato nella seduta del 30 novembre 1999, si apre il dibattito.

Il deputato Gasperoni osserva preliminarmente come la proposta di relazione sintetizzi un lungo lavoro della Commissione, che ha proceduto all'audizione di numerosi e significativi interlocutori, e costituisca la soluzione delle più rilevanti questioni che si pongono al riguardo. Dichiarato quindi di consentire sul documento proposto dal Presidente, il deputato Gasperoni nota che la relazione rappresenterà un apporto particolarmente significativo per la XI Commissione permanente della Camera che, come è noto, ha avviato l'esame dei disegni di legge in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi. L'importante affermazione del principio della totalizzazione non deve tuttavia indurre a trascurare la necessaria riflessione sulla ricongiunzione. Si tratta di realizzare una più equa redistribuzione degli oneri a carico dei diversi soggetti – Casse interessate e lavoratori – così da rendere accessibile la scelta della ricongiunzione a tanti lavoratori che oggi ne sono esclusi. Il deputato Gasperoni propone quindi che nella relazione sia evidenziata l'esigenza di sottrarre dall'imponibile la parte del reddito che il lavoratore utilizza nell'operazione di ricongiunzione e ciò per un elementare principio di eguaglianza costituzionale, da conseguire, appunto, anche con il beneficio fiscale indicato.

Interviene poi il deputato Michielon che, dichiarato di concordare con la proposta formulata dal deputato Gasperoni, osserva come attualmente ai lavoratori stranieri, che, dopo un periodo di lavoro trascorso in Italia, decidono di ritornare nei paesi di origine, siano restituiti i contributi versati, mentre, anche per effetto della mancanza di accordi bilaterali, non è assicurato, da altri paesi, pari beneficio ai lavoratori italiani. Le ragioni di equità, alle quali si è opportunamente riferito il deputato Gasperoni, da realizzare sul terreno fiscale, devono trovare, conclude il deputato Michielon, attuazione anche con riferimento alla questione da lui sollevata.

Il Presidente De Luca, dichiaratosi favorevole a indicare nella relazione l'esigenza di garantire il medesimo trattamento fiscale dei contributi obbligatori alle somme versate dai lavoratori per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in tre sedute, convocate per martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre 1999, alle ore 14, con il seguente ordine del

giorno: I – Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa; II – Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO n. 1

Relazione del deputato MICHIELON
su
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri
e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA)

Cari colleghi, prima di iniziare la relazione sull'INARCASSA, ritengo doveroso ringraziare la stessa Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti e gli Uffici tutti che hanno contribuito a fornire la documentazione necessaria per una compiuta analisi di bilancio.

Il giudizio sulla gestione INARCASSA non può che essere positivo, dal momento che l'Ente ha chiuso l'esercizio 1998 con un avanzo economico pari a 220,5 miliardi di lire, registrando un incremento del 17% rispetto all'anno precedente (consuntivo 1997 pari a 188,1 miliardi) e del 51% rispetto al bilancio preventivo.

Le ragioni principali di questo utile sono da ascrivere, innanzitutto, ad un aumento degli iscritti all'Ente, nel 1998, di oltre l'8,5% rispetto all'anno precedente, a fronte di un incremento delle pensioni erogate nel 1998 del 3,1% rispetto al 1997.

Dalla relazione di bilancio INARCASSA, infatti, si evidenzia che al 31 dicembre 1998 risultavano iscritti 74.190 liberi professionisti, di cui 33.558 ingegneri e 40.632 architetti, crescita dovuta a più fattori:

- regolarizzazione di un notevole numero di pratiche arretrate;
- aumento del numero di abilitati alla professione di ingegnere ed architetto;
- mutamento del rapporto lavoratori autonomi/lavoratori dipendenti a favore dei primi;
- sistema informatico aggiornato e collegamento con l'Anagrafe tributaria, che consente maggiore capacità di accertamento delle posizioni previdenziali.

Purtroppo, però, questi fattori devono considerarsi come «temporali» e non già come «strutturali» ai fini di una loro incidenza positiva sul numero degli iscritti e, dunque, indirettamente sul saldo positivo dell'Ente, per due ordini di motivi: perché le pratiche arretrate sono ormai in via di ultimazione e perché il numero di abilitati alla professione di ingegnere e di architetto è destinato a diminuire, considerato che nel periodo 1991-1995 le immatricolazioni ai relativi corsi di laurea hanno subito una significativa flessione del 21%.

Di contro, tuttavia, l'INARCASSA, può contare sul rilevante risultato conseguito con l'approvazione della legge n. 415/1998, recante *Modifiche ed integrazioni alla legge n. 109/1994 in materia di lavori pubblici*, a

norma della quale è esteso anche alle società di capitale che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, etc. l'obbligo di applicazione del contributo integrativo pari al 2% del fatturato a carico del cliente. Tale contributo, infatti, prima della modifica di legge era conteggiato soltanto sui lavori eseguiti da singoli professionisti, costretti, pertanto, ad «inventare» *escamotage* per non perdere competitività rispetto alle società e/o cooperative.

Sul tema del contributo pari al 2% del volume d'affari, resta comunque aperta la questione dell'obbligo di versamento da parte degli ingegneri ed architetti che svolgono attività di lavoro dipendente, oggetto delle proposte di legge A.C.3313, 3263, 3595 attualmente all'esame della Commissione Lavoro della Camera.

Una valutazione positiva merita, altresì, la gestione del patrimonio immobiliare che ha prodotto, per il 1998, un provento lordo di competenza del 12,9% in più rispetto al 1997, attestandosi ad oltre 45 miliardi di lire, di cui 5,2 miliardi relativi all'adeguamento di canoni retroattivi verso Enti pubblici.

Dubbi e riserve, piuttosto, si esprimono sulla situazione dei crediti verso i locatari che è passata da 21,152 miliardi nel 1997 a 24,790 miliardi nel 1998 a causa, tra l'altro, dell'addebito delle spese di gestione relative agli anni precedenti. Dal che consegue chiedersi quale sia la reale capacità dell'Ente di «gestire» tale patrimonio e, dunque, quanto valida sia la decisione di investire nel mercato degli immobili.

Il patrimonio immobiliare di INARCASSA, infatti, ha registrato, nel 1998, un incremento di valore di 98,9 miliardi, pari al 14,75% rispetto all'esercizio precedente, a seguito dell'acquisto di nuovi immobili per 104,87 miliardi di lire. Il fatto, però, che l'Ente, nell'ambito del progetto di mappatura degli immobili, abbia deciso solo nel 1998 di «*acquisire e personalizzare un prodotto avanzato che consenta di conoscere meglio nel dettaglio lo stato manutentivo e la gestione amministrativa dell'intero patrimonio immobiliare*», il cui iter è ancora in corso, dovrebbe per l'appunto far riflettere sulla scelta di INARCASSA di investire in immobili.

Infine, per quanto concerne la gestione delle risorse umane, con un organico di 186 unità lavorative al 31.12.1998, i costi per il personale hanno subito una flessione passando da 16,3 miliardi di lire nel 1997 a 15,7 miliardi di lire nel 1998, quantunque tra le motivazioni di tale decremento rientra la concentrazione di un terzo circa delle assunzioni nel mese di dicembre, il che ha inciso solo in minima parte sull'esercizio 1998.

Alla luce di quanto detto, pertanto, il giudizio complessivo sul bilancio INARCASSA non può che essere positivo, pur ribadendo le perplessità espresse circa un avanzo di saldo nel medio-lungo periodo a fronte di talune strategie che si intende perseguire.

ALLEGATO n. 2

Relazione del senatore Michele DE LUCA
su
Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI)

Come emerge dalla tavola 1, l'Inpdai provvede alla copertura di prestazioni previdenziali e di altre tipologie di trattamenti a carattere assistenziale. Le prestazioni previdenziali risultano costituite dai trattamenti IVS, fra i quali rientrano anche le pensioni supplementari, i prepensionamenti e i pensionamenti anticipati; gli altri trattamenti sono invece costituiti dalle prestazioni per attività sociali (quali borse e assegni di studio e ospitalità in case di riposo) e dagli assegni funerari e per natalità.

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione finanziaria (di competenza e di cassa), il saldo complessivo fra le entrate e le uscite registra, nel periodo considerato 1994-98, un progressivo miglioramento, passando da una situazione di disequilibrio nel 1994 e 1995 ad un avanzo in graduale aumento nel periodo successivo. Nel 1998 e in termini di competenza, il saldo si colloca a 700 miliardi in luogo di 235 miliardi nel 1997 (tavola 2).

Questo andamento è riconducibile al miglioramento del saldo in conto capitale, che da un valore negativo nel 1994 assume valori positivi e crescenti negli anni successivi. Il saldo di parte corrente, che a partire dal 1995 registra valori negativi, evidenzia un miglioramento nel 1997 e 1998, collocandosi, rispettivamente, a - 490 e - 280 miliardi.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate, mentre nella tavola 4 risultano illustrati gli equilibri finanziari della gestione relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS.

Con riguardo alle prestazioni istituzionali complessivamente erogate (1) (tavola 3), il saldo fra le entrate e le uscite si attesta su valori negativi su tutto il periodo esaminato 1994-98. Esso passa da -864 miliardi nel 1994 a -1.587 miliardi nel 1996; nel periodo successivo il saldo registra un lieve miglioramento collocandosi nel 1998 a -1.356 miliardi. Il coefficiente di copertura, determinato in base al rapporto fra le entrate

(1) La voce «prestazioni previdenziali» comprende i trattamenti IVS, mentre la voce «altre prestazioni» si riferisce alle prestazioni per attività sociali, all'assistenza infermieristica domiciliare e al concorso in spese funerarie.

contributive e la spesa per prestazioni, si mantiene nel 1998 sui medesimi livelli del 1994, collocandosi a 0,75.

Nella tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, vengono esaminati gli andamenti delle variabili demografiche e normativo-istituzionali che rilevano ai fini della determinazione del saldo complessivo di gestione.

L'effetto combinato degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo negativo, che peggiora fino al 1997 (passando da 800 miliardi nel 1994 a 1.540 miliardi nel 1997); nel 1998 il disavanzo registra un lieve contenimento, collocandosi a 1.350 miliardi. Il coefficiente di copertura risulta pari a 0,75 nel 1998, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto al 1997.

L'aliquota di equilibrio previdenziale risulta pertanto superiore all'aliquota contributiva legale (pari nel 1998 al 31,25% sul primo scaglione di reddito) e a quella effettiva (pari nel 1998 al 27,5%), collocandosi nel 1998 al 36,7% in luogo del 42,6% dell'anno precedente. Il miglioramento osservabile nel 1998 è dovuto sostanzialmente alla lieve diminuzione del rapporto normativo-istituzionale fra la pensione media e la retribuzione media, in quanto il rapporto demografico fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni continua a diminuire nel 1998, anche se a ritmi inferiori rispetto al periodo precedente. Quest'ultimo passa da 1,4 nel 1994 a valori pressoché uguali all'unità nel 1997 e 1998.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), il gettito contributivo si evolve sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 9,4% nella media del periodo 1994-98. Con riferimento ai singoli anni, si osserva che nel 1995 le entrate contributive registrano una flessione in valore assoluto, per riprendere a crescere nel periodo successivo, in base ad un tasso del 7,6% nel 1996 e del 16% su base annua nella media del periodo 1997-98. Il miglioramento è dovuto all'aumento registrato dal monte retributivo imponibile e al progressivo e consistente elevamento dell'aliquota di contribuzione legale, che interessa ciascun anno del periodo esaminato (2).

La massa retributiva ai fini imponibili aumenta in seguito all'incremento del reddito medio, in quanto il numero degli assicurati «attivi» registra una progressiva e consistente flessione, passando da 84.000 nel 1994 a 78.200 nel 1998.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), emerge che la spesa si evolve in base ad un *trend* di crescita piuttosto dinamico, regi-

(2) L'aliquota contributiva legale è stata oggetto di numerose revisioni: nel 1995 si passa ad un'unica aliquota nella misura del 24,55% in luogo delle due aliquote previste nel 1994 (24,55% per redditi fino a 65 milioni e 22,55% per redditi superiori e fino a 195 milioni); nel 1996 l'aliquota risulta elevata al 25,25% (+ 0,7 punti percentuali); nel 1997 essa passa al 28,25% per i redditi fino a 63 milioni e al 29,25% per quelli superiori e fino a 250 milioni, con un incremento superiore a 3 punti percentuali; nel 1998 le due aliquote possano rispettivamente al 31,25 e al 32,25%. In base al decreto legislativo 181/97 (decreto di armonizzazione), l'aliquota risulta gradualmente elevata per raggiungere il livello attualmente previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari al 32,7%) al 1° gennaio 1999.

strando nel periodo esaminato un tasso di crescita medio annuo del 10,5%. L'aumento dell'onere per pensioni è riconducibile sia al maggior numero di prestazioni in pagamento sia all'incremento registrato dall'importo medio delle pensioni.

La platea dei soggetti beneficiari aumenta sulla base di un flusso annuo di nuovi percettori piuttosto sostenuto, che, dopo la flessione nel 1995, torna a collocarsi su valori dell'ordine di 6.000 unità su base annua.

L'importo medio dello stock di pensioni registra un considerevole aumento fino al 1997 (passando da 58 milioni nel 1994 a 69 milioni nel 1997); nel 1998 il più contenuto incremento è dovuto alla flessione dell'importo delle pensioni di nuova liquidazione.

SEZIONE II. – *Gestione immobiliare e mobiliare*

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare sono illustrate nelle tavole 7 e 8.

La consistenza del patrimonio immobiliare, costituito dagli immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi abitativi e commerciali) e dagli immobili strumentali adibiti ad usi diretti, risulta invariata nel periodo esaminato, in quanto non vi sono state né acquisizioni né dismissioni di valori immobiliari.

I proventi lordi derivanti dagli immobili locati a terzi crescono fino al 1997, per registrare una flessione nel 1998. I proventi netti, ottenuti depurando quelli lordi dalle spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio, presentano un andamento altalenante: nel 1994 e 1995 essi si collocano su valori negativi; nel 1996 tendono ad azzerarsi; nel 1998 tornano su valori negativi dopo essere risultati positivi nel 1997.

In relazione agli indicatori di redditività, il rendimento lordo si colloca nel 1998 al 2,6%, se riferito al valore in bilancio, e al 18,5%, in relazione al prezzo di acquisto, registrando una lieve flessione rispetto all'anno precedente. Il rendimento netto registra invece valori negativi su tutto il periodo esaminato, ad esclusione del 1997, collocandosi nel 1998 a -0,3% (sul valore di bilancio) e a -1,7% (sul prezzo di acquisto).

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie (3).

Con riguardo alla composizione di portafoglio, emerge che quasi la totalità delle attività risulta costituita da quelle liquide e dai crediti; i titoli e le azioni rappresentano una quota del tutto residuale (con valori prossimi a 0), in seguito alla consistente dismissione dei titoli a breve e a medio-lungo termine.

(3) Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (titoli di Stato - Bot e Cct -, obbligazioni delle banche e obbligazioni delle imprese), da azioni e partecipazioni, da crediti a breve e a medio-lungo termine.α (e della relativa composizione) e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti.

I proventi realizzati sul patrimonio mobiliare riconducibili ai redditi da interessi, utili e partecipazioni registrano una flessione progressiva, in seguito alla dismissione di valori mobiliari.

I rendimenti calcolati in riferimento al complesso delle attività finanziarie diminuiscono nel 1998, collocandosi al 5,8%, in termini lordi, e al 4,7%, in termini netti. Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria (che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi – al lordo e al netto delle imposte – gli oneri di gestione) registra valori pressoché simili per lo scarso peso delle spese di gestione, pari a qualche centinaia di miliardi (4).

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze della situazione economico-patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, evidenzia un consistente peggioramento, passando da 6.650 miliardi nel 1994 a – 830 miliardi nel 1998.

Il patrimonio netto (costituito dalla somma algebrica della riserva obbligatoria e dall'avanzo/disavanzo economico) presenta valori positivi, che assumono un profilo decrescente, passando da 12.660 miliardi nel 1994 a 10.990 miliardi nel 1998: il peggioramento è dovuto ad una diminuzione delle attività, a fronte delle quali le passività aumentano.

Le riserve obbligatorie passano da 12.600 miliardi nel 1994 a 10.950 miliardi nel 1998, coprendo, in quest'ultimo anno, 2 annualità circa delle rate di pensione in pagamento nel medesimo anno.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10-14 sono riportati alcuni indicatori relativi all'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente registrano, nel periodo 1994-98, una flessione, passando da 138 miliardi nel 1994 a 109 miliardi nel 1998: la diminuzione ha interessato in particolar modo la voce relativa all'acquisto di beni di consumo e servizi (che nello stesso periodo è passata da 91 a 57 miliardi); la componente riconducibile al personale in servizio, dopo essere diminuita fino al 1997, si colloca nel 1998 sui medesimi livelli del 1994 (tavola 10).

L'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, evidenzia nel periodo esaminato una tendenza alla diminuzione, passando

(4) I rendimenti calcolati sui valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli e dalle azioni, evidenziano una crescita progressiva. Nel 1997 il rendimento assume valori elevati per la pressoché assenza a fine anno dei titoli in portafoglio a causa della consistente dismissione.

dal 3,8% nel 1994 al 2% nel 1998: le spese di gestione diminuiscono, mentre la spesa per prestazioni aumenta. In termini comparati, tale indicatore assume valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti (tavola 10).

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), emerge che il numero effettivo di unità diminuisce, passando da 559 unità nel 1994 a 443 nel 1998: l'indice di occupazione risulta pari a 0,83 nel 1998 (tavola 11).

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, passa da 109 nel 1994 a 174 nel 1998, in seguito alla diminuzione del personale in servizio e all'aumento del numero delle prestazioni. Ad esclusione del 1998, esso risulta inferiore ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11).

Con riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni (tavola 12), emerge che nel 1998 il grado di evasione dei ricorsi assume valori prossimi all'unità.

Le informazioni relative alla gestione dei crediti contributivi risultano riportate nella tavola 13.

In relazione all'attività di vigilanza, nel 1998 aumentano sia il numero delle aziende ispezionate sia l'entità dei contributi evasi accertati. Le aziende trovate in una situazione di irregolarità aumentano, rappresentando una quota sul totale delle aziende ispezionate, che passa dal 74% nel 1997 all'83% nel 1998.

I crediti contributivi recuperati aumentano nel 1998, rappresentando una quota pari al 27% del totale dei crediti a fine anno e al 40% dei contributi evasi accertati in corso d'anno. Nel 1997 la maggior parte dei crediti recuperati deriva dai condoni; nel 1998 invece i condoni coprono una quota minore, in quanto il 63% del recupero crediti deriva dall'attività diretta dell'Ente.

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni evidenziano un miglioramento, collocandosi nel 1998 a 4 mesi in relazione alle pensioni di vecchiaia e invalidità e a 2 mesi per le pensioni di reversibilità. Essi risultano superiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati, ad esclusione delle pensioni di invalidità che, nel 1998, presentano tempi di erogazione in linea con i valori medi (tavola 14).

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dall'esame dei dati relativi al periodo 1994-98, emerge che la gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni si trova in una situazione di squilibrio finanziario, che evidenzia una tendenza al peggioramento. Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa risulta pertanto inferiore all'unità, collocandosi nel 1998 a 0,75. Il rapporto demografico fra il numero degli assicurati «attivi» e il numero delle prestazioni diminuisce, passando da 2 nel 1994 a 1,5 nel 1998: a fronte di una

riduzione della platea degli assicurati «attivi», le prestazioni aumentano a ritmi consistenti.

Neppure l'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale, nella misura di un punto percentuale nel 1996 e 3 punti percentuali su base annua nel 1997 e 1998, è risultato in grado di determinare un'inversione di tendenza del saldo fra le entrate e le uscite.

Anche in presenza di una ripresa dell'attività economica, con effetti positivi sulla base assicurativa, lo squilibrio finanziario dell'Ente sarà destinato a permanere, visto il consistente flusso annuo di pensioni di nuova liquidazione.

Ai fini del miglioramento dell'andamento della gestione tipica, si auspica, dunque, una revisione del quadro normativo: gli interventi dovranno indirizzarsi verso un contenimento della spesa per pensioni (tramite una regolazione del flusso delle uscite per il collocamento a riposo e attraverso una revisione delle modalità di calcolo della pensione), in quanto i margini di intervento sul prelievo contributivo sono sempre più limitati dopo che è stato stabilito l'allineamento dell'aliquota, a partire dal 1999, a quella del 32,7% prevista per il Fpld.

ALLEGATO n. 3

Relazione del deputato MARENGO
su
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente nazionale assistenza magistrale opera esclusivamente nel campo delle prestazioni per attività sociali con erogazione di crediti e sovvenzioni straordinarie e con l'assegnazione, ai propri assistiti, di borse di studio. Gli assistiti fruiscono anche di soggiorni, case di riposo, convitti.

SEZIONE I. – Gestione economico finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'Ente, come si osserva nella tavola 2, presenta nel periodo considerato, un saldo che, da un disavanzo di competenza, nel 1994, di 28 miliardi, passa ad un avanzo, nel 1998, di 68 miliardi, mentre la gestione di cassa passa da un disavanzo di 7 miliardi nel 1994 ad un avanzo di 52 miliardi nel 1998. Per quanto riguarda la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni (tavola 3) si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati, un coefficiente di copertura che si colloca all'1,79 nel 1998, mentre, nel 1994, era dell'1,54.

SEZIONE II. – Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le sole risultanze dei valori catastali degli immobili posseduti dall'Ente per un complessivo importo di 60 miliardi e 335 milioni che non hanno fruttato alcun reddito nel periodo considerato (1994-1998).

L'Ente in esame non possiede valori di natura mobiliare.

SEZIONE III. – Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il disavanzo economico presenta, nel periodo esaminato (1994-1998), un saldo sempre positivo fino ad attestarsi ai 18 miliardi nel 1998.

Lo stato patrimoniale registra un avanzo che, nel 1998, è pari a 134 miliardi.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali: l'indice di costo amministrativo risulta pari allo 0,39 per cento.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), su un organico di 157 unità operano, effettivamente, 66 unità.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa pari a 1,79 nel 1998.

Non sono disponibili ulteriori informazioni circa il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni.

Si auspica di conseguenza il costante controllo dei fattori demografici e del meccanismo di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire, al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0027°)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, avverte che la VI Commissione finanze della Camera ha oggi approvato, ai sensi dell'articolo 96-ter, commi 4 e 5, del Regolamento della Camera, alcune osservazioni riferite allo schema di decreto in titolo, che saranno pubblicate in allegato ai resoconti di quella Commissione.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) si riferisce alle osservazioni ora pervenute dalla Commissione Finanze della Camera. Rispetto ad, esse, il parere che la Commissione bicamerale si accinge a predisporre dovrebbe contenere indicazioni più dettagliate circa la disciplina di carattere transitorio in materia di *stock option*. Alcune imprese hanno già predisposto piani, talvolta pluriennali, di applicazione della possibilità di cedere titoli ai propri dipendenti (benchè molti di essi, in attesa dei risultati di gestione, non risultino ancora operativi); altre imprese si accingono a predisporre piani simili. È quindi opportuno che la disciplina transitoria non si applichi ai piani redatti oltre una data determinata, e che anche i piani precedenti non possano più essere modificati: tale data potrebbe essere individuata tra il giugno ed il settembre 1999, in modo da tenere conto dell'«effetto annuncio» dei provvedimenti del Governo.

Un'altra questione sulla quale la Commissione bicamerale dovrebbe pronunciarsi è rappresentata dalla individuazione della base imponibile per applicare l'imposta al *capital gain*. È opportuno, in proposito, che la base di valore di riferimento del titolo sia dimensionata sui valori di mercato al 1° gennaio 2000, e che comunque non scenda mai al di sotto del valore nominale dei titoli ai quali si riferisce.

Conviene poi con l'orientamento assunto dalla Commissione finanze della Camera, circa la necessità di iniziative legislative che estendano l'applicazione delle agevolazioni in esame anche ai soggetti che, pur non essendo lavoratori dipendenti, prestano la propria attività continuativamente al servizio di un'impresa. Si rende conto che tali iniziative si collocherebbero ai limiti della delega a suo tempo concessa dal Parlamento al Governo: ritiene tuttavia che ciò sia giustificato dall'esigenza cui si intende ovviare. Non sarebbe la prima volta, del resto, che il Governo assume provvedimenti ai limiti della potestà a lui concessa, o addirittura in eccesso di delega, come le forze di opposizione – che questa volta non solleverebbero obiezioni – hanno sempre inutilmente sottolineato.

Nel ricordare, infine, che alla data del 31 dicembre prossimo scadrà il termine per assumere, col parere della Commissione, provvedimenti correttivi sulla maggior parte delle materie oggetto delle deleghe fiscali del 1996, manifesta l'opportunità che la Commissione stessa richieda al Governo di proporre, ed al Parlamento di stabilire, una proroga di tale termine, di almeno sei mesi. La necessità di proseguire nell'opera di messa a punto della riforma, adottando nuovi provvedimenti correttivi, è dimostrata dalla circostanza che nuovi provvedimenti continuano ad essere emanati dal Governo, sino ad oggi, alla soglia dello spirare del termine. Ciò lascia pensare che ulteriori provvedimenti potrebbero essere utilmente assunti in riferimento a materie sinora non modificate: il Presidente della Commissione ha in proposito citato il regime fiscale delle ONLUS, e la medesima esigenza si pone anche per completare l'opera di semplificazione relativa agli adempimenti IRAP, eliminando il cosiddetto «terzo binario» contabile. Ciò consentirebbe alla Commissione bicamerale di proseguire nella sua opera, che non è ancora terminata: si augura pertanto che questa esigenza possa trovare espressione nel parere che la Commissione approverà, in riferimento ai decreti che in questi giorni sono pervenuti al suo esame.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, si riserva di articolare nel dettaglio, in sede di replica, le considerazioni che oggi anticipa, e che consistono essenzialmente nella sua adesione alla proposta ora formulata dal senatore D'Alì. Il Governo dovrebbe proporre al Parlamento un provvedimento di proroga del meccanismo di correzione dei decreti delegati, con il parere della Commissione bicamerale: questa è la sua opinione, che sinora, quale Presidente, si era astenuto dal manifestare, esclusivamente per riguardo nei confronti delle forze di opposizione. Si riserva quindi di considerare anche questa esigenza nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) precisa che la sua proposta non deve essere intesa nel senso di riaprire la possibilità di arrecare rilevanti modifiche alla riforma tributaria (le quali comporterebbero il rischio di un nuovo aumento della pressione fiscale), ma di consentire quei necessari aggiustamenti della riforma stessa che sono finalizzati, principalmente, alla semplificazione degli adempimenti tributari. Per tale motivo ritiene che l'auspicato provvedimento legislativo, pur qualificandosi nella sostanza come una proroga, debba contenere anche principi atti a circoscrivere in questo senso le potestà del Governo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem.-Sin.-Ulivo) si associa a sua volta alla proposta del senatore D'Alì, condividendo in particolare l'esigenza che il provvedimento di proroga sia redatto in termini tali da evitare qualunque possibilità di aumento della pressione fiscale. Rileva però, a questo proposito, che non sempre è facile stabilire preventivamente se le misure di semplificazione (che dovrebbero costituire il principale oggetto dei futuri provvedimenti) risultino neutre in rapporto alla pressione tributaria.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per martedì 14 dicembre alle ore 13.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0026^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, avverte che la VI Commissione finanze della Camera ha oggi approvato, ai sensi dell'articolo 96-ter, commi 4 e 5, del Regolamento della Camera, alcune osservazioni riferite allo schema di decreto in titolo, che saranno pubblicate in allegato ai resoconti di quella Commissione.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, nel riferirsi alle osservazioni rese dalla VI Commissione, fa presente che il cosiddetto «terzo binario» contabile riferito all'IRAP deve considerarsi oramai soppresso con il decreto correttivo in esame, benchè permangano nell'insieme alcuni problemi di semplificazione degli adempimenti.

Quanto all'aliquota IRAP da applicare alle amministrazioni pubbliche ed agli organi costituzionali, sottolinea che in svariati casi, l'imposizione

può risolversi esclusivamente in una partita di giro, ed invita la Commissione a riflettere sulla effettiva utilità della relativa disposizione.

Altro profilo critico del provvedimento può essere riscontrato nel suo riferirsi all'applicazione dei corretti principi contabili, sulla quale si è pure soffermata la VI Commissione della Camera. L'attuale formulazione del provvedimento correttivo potrebbe comportare un aggravio di adempimenti, mentre il riferimento dovrebbe assumere, tutt'al più, una valenza meramente deontologica. Peraltro, la sua soppressione eliminerebbe un vincolo sia all'attività dei contribuenti, sia a quella della amministrazione finanziaria.

L'articolo 2 del provvedimento correttivo dovrebbe poi essere modificato nel senso di far coincidere la data di prescrizione del tributo con quella della prescrizione delle relative sanzioni.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per martedì 14 dicembre alle ore 13.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0025^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 1° dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che anche in riferimento a questo schema di decreto la VI Commissione finanze della Camera ha formulato delle osservazioni, pubblicate in allegato ai resoconti di quella Commissione del 1° dicembre scorso.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, non condivide l'orientamento manifestato dalla Commissione finanze nelle sue osservazioni, in particolare ove si richiede di prevedere che la diluizione del versamento dell'addizionale IRPEF avvenga sempre in undici rate. Non si comprende quale sia la necessità di prevedere un numero di rate applicabile a tutti i contribuenti. Lo schema di decreto è assai chiaro: esso stabilisce che le trattenute devono essere effettuate entro il mese di novembre, e che il numero di rate mediante le quali esse sono effettuate non può essere superiore a undici. Prescrivere questo numero come vincolante, ed imporre il termine iniziale della rateizzazione, si traduce sostanzialmente per i datori di lavoro in un obbligo, non comprensibile, di effettuare il conguaglio esclusivamente nel mese di dicembre. Sottolinea inoltre come non sia affatto chiaro il riferimento, operato dal Governo, al maggiore gettito in termini di cassa.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per martedì 14 dicembre alle ore 13.

La seduta termina alle 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica, Prof. Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 1° dicembre 1999 è stata trasmessa alla Commissione dal Presidente della Camera una lettera del senatore Giuseppe Specchia nella quale si segnala il mancato recepimento degli indirizzi parlamentari nel decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo Acquedotto pugliese in società per azioni.

A tal proposito ricorda che il mancato recepimento degli indirizzi della Commissione nel decreto legislativo in questione è stato segnalato nella lettera trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato come base per una riflessione sugli strumenti istituzionali in grado di garantire in futuro un migliore raccordo tra Parlamento e Governo in qualsiasi procedimento di legislazione delegata.

Propone comunque di convocare il ministro del tesoro ed il ministro dei lavori pubblici al fine di acquisire i chiarimenti necessari per valutare l'opportunità di una proposta di intervento correttivo e integrativo.

La Commissione consente.

Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e approvazione)
(R050 001, B31^a, 0003^o)

La Commissione prosegue l'esame della relazione rinviato il 24 novembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa presente che la relazione è stata integrata sulla base delle osservazioni formulate nella precedente seduta: sono state inoltre inserite le considerazioni conclusive sia in merito a profili di politica istituzionale, sia in merito a profili di attuazione della riforma. A quest'ultimo proposito, nella relazione si evidenzia la situazione di stallo nel processo di trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali dallo Stato alle regioni e agli enti locali che impedisce l'operatività del decentramento amministrativo.

Il senatore Ettore Rotelli (FI) si dichiara soddisfatto per il recepimento nella relazione delle osservazioni da lui formulate nella precedente seduta. Preannunciando voto favorevole fa rilevare l'opportunità di modificare al paragrafo 3. della relazione l'espressione «provvedimenti di grande rilevanza nella storia dell'amministrazione pubblica, segnando una decisa inversione di tendenza...» con la seguente «provvedimenti che segnano una decisa inversione di tendenza», ritenendo necessario lasciare agli studiosi di storia dell'amministrazione pubblica la valutazione circa la rilevanza storica della riforma dell'amministrazione centrale.

Inoltre al paragrafo 6. appare opportuno sostituire l'espressione «elemento di svolta» con l'espressione «elemento di forte novità sul piano organizzativo» che meglio lascia comprendere la innovazione del modulo organizzativo nel processo di attuazione del decentramento amministrativo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, dichiarando di condividere le proposte avanzate dal senatore Rotelli, pone in votazione la relazione con le modifiche introdotte.

La Commissione approva (*vedi allegato*)

Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0070^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), relatore, osserva che la presentazione del provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 1 del 1999 che ha istituito la società Sviluppo Italia è stata preceduta da un lungo e vivace dibattito provocato dalle notizie di divergenze all'interno del consiglio di amministrazione e tra la società e gli organismi di controllo, tra cui il dipartimento per lo sviluppo e la coesione, nonché dalla notizia dell'orientamento del Governo di modifica dell'assetto societario.

Il dibattito ed i contrasti sono stati ampliati dalla mancata presentazione al Parlamento del Rapporto sull'assetto organizzativo e le attività di Sviluppo Italia, nonché dal fatto che il presidente della società ha affermato di aver rimesso per tempo al Governo il documento che avrebbe consentito una attenta valutazione e apprezzamento dell'attività svolta.

Nel dibattito è stata posta in discussione l'utilità di Sviluppo Italia. Si è ritenuto che la società non presenta alcuna utilità se pensa di disegnare a tavolino grandi progetti di sviluppo, di sostituirsi all'amministrazione ordinaria e ai mercati che già funzionano, di agire con la stessa logica con cui hanno agito gli enti che in essa sono stati accorpati.

Ribadisce la convinzione circa l'opportunità dell'istituzione della società Sviluppo Italia, a condizione che: 1) essa si ponga come uno degli strumenti dell'intervento pubblico a servizio delle aree depresse, con missioni specifiche di supporto tecnico agli enti locali e alle regioni del Mezzogiorno, soprattutto delle regioni e degli enti locali che sono in ritardo nell'utilizzo dei fondi comunitari con particolare riferimento alla proiezione del nuovo intervento programmato con l'Agenda 2000; 2) che essa aiuti ad incentivare l'imprenditoria giovanile nel Sud; 3) che essa sostenga con efficacia l'azione dello Stato rivolta a far emergere le imprese che operano illegalmente; 4) che essa sostenga i Patti territoriali nella loro crescita e nello sforzo di ospitare imprese collegate al sistema e competitive anche sul mercato estero; 5) che essa attiri gli imprenditori fuori area offrendo loro il modo di apprezzare le qualità ambientali, strutturali e normative per l'atterraggio dei loro investimenti nel Sud.

Evidenzia l'opportunità di un previo esame del rapporto di Sviluppo Italia per valutare meglio le modifiche alla normativa costitutiva di Sviluppo Italia e le attività svolte. In tal modo si consentirebbe al Parlamento, alle istituzioni locali, al mondo imprenditoriale e sindacale di conoscere più approfonditamente i problemi connessi all'avvio della nuova società, le difficoltà emerse, i ritardi nell'accorpamento delle otto società di promozione, la gestione transitoria delle stesse società e le nuove attività progettate per il prossimo periodo.

Già durante la prima fase di attuazione del riordino delle società, con l'emanazione della prima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 1999, non era sfuggito alla Presidenza della Commissione bilancio del Senato - a cui era stata trasmessa la direttiva e che aveva inviato una nota al riguardo - il fatto che si stava procedendo ad un assetto del gruppo che ampliava il ruolo della *holding* con l'affidamento alla stessa di «progetti integrati di ampia portata», di «nuove attività indirizzate alla promozione dei settori produttivi innovativi» in diretta

attuazione dei progetti indicati dal V programma quadro dell'Unione europea, di «nuovi progetti per la valorizzazione e il trasferimento di innovazione con particolare riferimento ai settori agro-industriale, moda, logistico-ambiente», senza aver definito precisamente i rapporti tra la società e le amministrazioni locali nella materia della programmazione dello sviluppo e degli incentivi di accompagnamento per la selezione dei nuovi progetti di Agenda 2000.

Di fatto la direttiva del Presidente del Consiglio e le ampie deleghe date dall'azionista pubblico al presidente di Sviluppo Italia, ampliano il ruolo e i compiti che vanno al di là dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 1 del 1999.

Quest'ultimo definisce Sviluppo Italia come unità di comando sulle attività e i risultati del sistema, visibile e responsabile interlocutore del Governo, del Parlamento e degli enti locali, e quindi come soggetto snello di iniziativa e di controllo; appunto una *holding* di partecipazione con la missione di riordino e di redazione di programmi.

La società così costituita ha assunto la funzione di società operativa tal volta in contrasto con le due società controllate Progetto Italia e Investire Italia, riducendo l'attenzione sul processo di riordino e puntando sulla promozione di nuovi settori e progetti innovativi, dando così corpo al rischio di sovrapposizione delle missioni tra holding e società controllate.

Il modello riorganizzativo adottato dalla direttiva presidenziale del giugno 1999 consente di fatto la creazione di una struttura stabile di tre società operative delle quali una configurata in una posizione di forte preminenza (la impresa capo gruppo) e le altre due operanti in funzione strumentale rispetto alla prima con definizione della loro attività, che per alcuni aspetti si presentano con duplicazioni delle attribuzioni affidate alla stessa capo gruppo.

Il programma di azione ha provocato una dialettica interna al gruppo e tra la società e il ministero di controllo, che non ha apprezzato l'ampliamento di attività verso gli istituti della programmazione negoziale, in particolare la estensione nella gestione dei contratti d'area e dei contratti di programma.

È stato così proposto di correggere lo squilibrio creato nella prima fase di attuazione del decreto legislativo attraverso una direttiva del Presidente del Consiglio, al fine di temperare gli eccessi, di chiarire i rapporti interistituzionali, definire i compiti all'interno del Consiglio di amministrazione e comunque di lasciare decollare le due società operative specializzate per aree di intervento.

Nell'audizione del ministro del tesoro Giuliano Amato e del professor Bianchi, presidente della società Sviluppo Italia, sull'attività svolta dalla società e sull'assetto funzionale della stessa, è stato confermato l'orientamento del Governo circa la missione di Sviluppo Italia e la inidoneità dell'organizzazione della società per il perseguimento degli obiettivi. La struttura caratterizzata da una *holding* leggera e da due società operative non si è rivelata idonea a tenere insieme i molteplici aspetti e profili dell'organizzazione e dei compiti di Sviluppo Italia previsti dalla missione.

Ritiene che il rilevante peso derivante dalla attività di riorganizzazione delle società preesistenti ha procurato una situazione in virtù della quale la *holding* ha accentuato l'attività nella direzione delle nuove missioni e ha creato difficoltà circa l'integrazione delle attività nelle due società operative con il rischio che queste si trovassero di fatto ad operare solo nella gestione dell'esistente.

Tale aspetto spiega la soluzione proposta dal Governo con la correzione del decreto legislativo finalizzata a consentire a Sviluppo Italia di attivare modelli organizzativi flessibili, in particolare per evitare effetti di dispersione e di scarsa efficacia nell'intervento.

Per correggere le disfunzioni registrate nella prima fase di attività di Sviluppo Italia è apparso opportuno modificare il modello delineato dal decreto legislativo n. 1 del 1999.

La proposta del Governo è dunque quella di consentire alla società di organizzare la struttura in una o più società operative, ma anche in rami di aziende eventualmente dotate di contabilità separate.

Il testo in esame interviene su tre aspetti.

In primo luogo, a Sviluppo Italia si affida non solo la funzione di «coordinamento e controllo diretto» di tutte le attività già descritte nel decreto principale: la società può anche svolgere le stesse.

Vengono poi depennate tutte le attribuzioni delle due società controllate: Progetto Italia e Investire Italia, che vengono configurate come possibili società operative che saranno direttamente o indirettamente controllate o si trasformeranno in rami di aziende eventualmente dotate di contabilità separata.

Sviluppo Italia diventa così un'unica impresa pubblica con obiettivi di intervento diretto nei settori ad essa attribuiti. Questa concentrazione di attività ha fatto scrivere che per l'intervento nel Mezzogiorno vi è il pericolo di un ritorno al passato, di IRI 2, di mostro organizzativo, di mega impresa pubblica dotata di 850 dipendenti e di 250 miliardi di lire di dotazione patrimoniale.

Certamente le modifiche ampliano l'area di azione della società sia nella scelta della struttura organizzativa che la stessa società in modo autonomo riterrà idonea al perseguimento delle missioni, sia in relazione ai nuovi compiti per «lo svolgimento di attività intese a favorire la creazione delle condizioni per il conseguimento della missione di sviluppo». Precisa che non sarà consentito a Sviluppo Italia di diventare un mostro organizzativo perchè non è l'unico strumento a disposizione delle aree depresse, perchè essa ha il compito di favorire lo sviluppo in raccordo con le istituzioni centrali e periferiche che hanno competenza in materia, e perchè ci sono poteri bilanciati che ne controllano l'attività e l'impiego delle risorse.

Certo, gli spazi di autonomia della società vengono allargati sia attraverso nuovi compiti fissati nel decreto legislativo correttivo sia attraverso la scelta di delega organizzativa in merito agli strumenti più adeguati per raggiungere gli obiettivi della società. Precisa che la delega non rappresenta un viatico per il cambiamento del Dna della società.

In secondo luogo, il decreto chiarisce ed integra un aspetto non definito o non adeguatamente considerato nel decreto n. 1 del 1999 in merito all'avvio delle attività.

Si tratta del rapporto con le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali: si prevede che le regioni e gli enti locali possano affidare a Sviluppo Italia anche attività strumentali al perseguimento di finalità pubbliche strettamente collegate ai poteri e all'attività proprie di tali amministrazioni. In questo campo si dettano anche norme che semplificano il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e Sviluppo Italia; si elimina in tal modo la previsione di una direttiva specifica del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto dettare le regole per la determinazione del contenuto minimo delle convenzioni con gli enti e con le amministrazioni committenti.

In terzo luogo, il decreto contiene infine correzioni rivolte a snellire le procedure di razionalizzazione delle operazioni di riordino con l'abbreviazione dei termini per le opposizioni dei creditori alle deliberazioni di fusione e di scissione; inoltre si dispone che la partecipazione dell'IRI nella SPI sia trasferita a titolo gratuito a Sviluppo Italia. È inoltre inserita la norma che determina l'intestazione al Ministero del tesoro delle azioni attualmente detenute dal Ministero delle politiche agricole e forestali in Sviluppo Italia per effetto del conferimento nella società di RIBS e FINAGRA, per assicurare l'esercizio unitario dei diritti dell'azionista pubblico in Sviluppo Italia. In relazione a tale modifica le direttive di indirizzo emanate il 1° dicembre 1999 dal Presidente del Consiglio stabiliscono che i diritti dell'azionista nella società Sviluppo Italia SpA sono esercitate dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dell'industria ed il Ministro dell'agricoltura.

In conclusione reputa opportuno segnalare alcuni profili al fine di definire meglio la portata del decreto legislativo.

Appare utile chiarire il contenuto del penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1, allorchè afferma che «rientra negli scopi della società lo svolgimento di attività intese a favorire la creazione delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi». Si tratta di nuove attività strumentali finalizzate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo che si possono sovrapporre alle competenze di altre amministrazioni (in particolare a quelle del dipartimento sviluppo e coesione del Ministero del tesoro) determinando il rischio che si crei un'amministrazione pubblica parallela con lo Stato e gli Enti locali ma anche duplicazioni e conflitti di competenza.

La recente direttiva del Presidente del Consiglio al fine di evitare la sovrapposizione dei ruoli, almeno con il Ministero del tesoro, prevede l'inserimento senza voto deliberativo, nel consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia, di un dirigente del dipartimento sviluppo e coesione sociale, in modo da garantire la necessaria coerenza e di evitare dispersioni. Tuttavia la soluzione prospettata nella direttiva non sembra consentire il superamento del problema. Potrebbe rivelarsi utile una maggiore precisazione sui compiti della società vista la tendenza ad affidare nuovi compiti alla stessa. Richiama così gli emendamenti proposti alla legge finanziaria,

che assegnano a Sviluppo Italia nuove risorse a gestione diretta non solo per le attività di funzionamento e di promozione ma anche «per le attività di attrazione degli investimenti» che, se non vengono chiarite, possono produrre conflitti sulle competenze nell'area della programmazione negoziale ed in particolare in quella della gestione diretta dei contratti di programma.

Infine appare utile riflettere sulla nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 1, che sostituendo lo stesso comma del decreto legislativo, lascia indeterminata la nuova struttura di Sviluppo Italia. Quest'ultima potrà creare autonomamente una o più società operative da esse direttamente o indirettamente controllate oppure potrà organizzarsi in rami di azienda eventualmente dotati di contabilità separate.

La scelta quindi non è tra le tre società attualmente in vita o una unica società articolata per divisione; bensì tra molteplici indefinite entità ed un'unica entità. Ritiene che la soluzione autoorganizzativa di Sviluppo Italia può essere o meno condivisa, ma trattandosi di società pubblica la cui missione per lo sviluppo implica il rapporto con le istituzioni pubbliche, è necessario che gli atti di autoorganizzazione della società trovino almeno l'assenso delle istituzioni stesse. Ritiene opportuno prevedere nel parere che il Governo sulla base delle decisioni di Sviluppo Italia, sentito il Parlamento, dia il consenso all'assetto definitivo. Si tratta di una soluzione che appare migliore rispetto a quella che delega tutto al consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia sul quale possono confluire le tensioni di organismi interni e la pressione di gruppi esterni.

Pertanto al fine di un utile miglioramento dello schema di decreto si potrebbero introdurre: 1) disposizioni di garanzia affinché non si realizzi un gruppo con un numero di società superiore a quello attuale, nè un ente accentratore di tutta l'attività e si riprenda il dialogo con le strutture di promozione regionali e le agenzie locali; 2) una più dettagliata precisazione dei servizi da assicurare alle regioni; 3) direttive finalizzate ad un maggiore posizionamento nelle attività di riorientamento degli interventi delle vecchie società.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che sulla base del decreto legislativo n. 1 del 1999 alla società Sviluppo Italia sono conferite le partecipazioni azionarie anche della società Ribs che rappresenta l'unica società in grado di gestire sulla base di una autorizzazione comunitaria la politica di aiuti nel settore agro-industriale. La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la materia degli aiuti alla responsabilità diretta della *holding* e non delle due società operative: si tratta di una scelta dettata dalla necessità di garantire in tale settore un rapporto diretto con il Governo. Ritiene opportuno prendere in considerazione la questione degli aiuti nel settore agro-industriale nel decreto correttivo in esame. A tal proposito si riserva di proporre forme che garantiscano una evidenziazione sul piano organizzativo del settore medesimo. Precisando che la Ribs è società oggetto di apposita disciplina legislativa,

propone di inserire nel decreto in esame una sistemazione organica del settore di competenza della stessa.

Per quanto riguarda la presenza nel consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia del rappresentante del Ministero del tesoro, prevista nella direttiva del Presidente del Consiglio emanata il 1° dicembre u.s., fa notare che si tratta di una presenza sicuramente rilevante. Dichiarando di condividere l'orientamento del Governo circa l'inopportunità di personalità in rapporto diretto con lo Stato all'interno del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia, osserva che la previsione della presenza nello stesso consiglio di amministrazione del capo del dipartimento per lo sviluppo è da ritenere in contrasto con quell'orientamento. Riconoscendo che l'imputazione al Ministero del tesoro della titolarità delle azioni della società Sviluppo Italia ha una giustificazione esclusivamente tecnica, sottolinea la necessità di individuare forme che garantiscano la presenza del mondo agricolo che deve essere valorizzato.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) ribadisce la necessità di chiarimenti da parte del Governo circa gli emendamenti proposti alla legge finanziaria che assegnano a Sviluppo Italia nuove risorse a gestione diretta per attività di attrazione di investimenti. In assenza di precisazioni potrebbero determinarsi conflitti sulle competenze nell'area della programmazione negoziale ed in particolare in quella della gestione diretta dei contratti di programma.

Appare inoltre utile chiarire la competenza della società Sviluppo Italia in materia di attività intese a favorire la creazione delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi. Si tratta di una competenza che desta perplessità in quanto potrebbero determinarsi sovrapposizioni alle competenze di altre amministrazioni.

Infine ribadisce l'opportunità di prevedere che il Governo sulla base delle decisioni di Sviluppo Italia, sentito il Parlamento, dia il consenso all'assetto definitivo della società.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) riservandosi un intervento più ampio ed organico, chiede chiarimenti circa le competenze in materia di attrazione degli investimenti riconosciute a Sviluppo Italia. Ritiene che la società possa svolgere la propria attività al fine di creare il tessuto, l'indotto, in grado di favorire l'insediamento delle diverse aziende.

Ricordando che alla richiesta di infrastrutturazione di tipo tradizionale (ponti, ferrovie, strade) si unisce la richiesta di infrastrutturazione di materiale, osserva che la società di Sviluppo Italia, in virtù della struttura organizzativa snella, appare sicuramente idonea ad esercitare competenze in materia di infrastrutturazione di materiale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

**Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge
15 marzo 1997, n. 59**

PREMESSA

Il disegno di riforma della pubblica amministrazione avviato dalla legge delega 15 marzo 1997, n. 59 risulta completamente delineato con l'emanazione dei decreti legislativi attuativi del Capo II relativo alla riorganizzazione degli apparati centrali.

La riforma ha preso in considerazione i principali aspetti dell'organizzazione amministrativa: la distribuzione delle competenze tra Stato, regioni, comuni, province ed altri enti locali, con il conseguente decentramento di numerose funzioni statali; la riforma della dirigenza pubblica e il completamento della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; l'aziendalizzazione delle amministrazioni e l'introduzione di principi di responsabilità, produttività, efficacia, professionalità; la previsione di nuovi sistemi di controllo e di valutazione dei risultati dell'attività amministrativa; la semplificazione di numerose procedure amministrative e l'introduzione della semplificazione come strumento normale dell'agire amministrativo; la liberalizzazione di molte attività economiche, con la riforma delle attività commerciali e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive; e infine una radicale riforma del Governo, con trasformazione e accorpamento delle strutture ministeriali tese a superare la frammentazione delle competenze e le duplicazioni organizzative oggi esistenti.

La scelta della Commissione di presentare al Parlamento la terza relazione semestrale alla data del 31 ottobre anziché del 30 settembre, termine di scadenza dei sei mesi decorrenti dalla precedente relazione, nasce dall'esigenza di fornire un quadro completo del disegno riformatore della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La legge n. 241 del 1999 ha infatti prorogato al 29 ottobre il termine – in precedenza stabilito per il 31 luglio – di esercizio della delega di cui agli articoli 10 (decreti integrativi e correttivi dei decreti di cui al Capo I) e 11, lettere *b*, *c* e *d*) (riordino degli enti pubblici, monitoraggio, riordino degli enti di ricerca) della stessa legge n. 59.

Pertanto alla data del 31 ottobre la Commissione è in grado di delineare un primo bilancio complessivo dell'attuazione della legge n. 59 sia in merito al profilo del decentramento di funzioni, sia in merito al profilo della riorganizzazione degli apparati amministrativi.

2. Il decentramento amministrativo.

2.1 L'individuazione delle funzioni amministrative conferite: decreti correttivi ed integrativi.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede all'articolo 10 che entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al Capo I possono essere emanati decreti integrativi e correttivi, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi già previsti per i decreti principali.

La legge n. 191 del 1998 ha prorogato il termine di esercizio della delega integrativa e correttiva al 31 luglio 1999, ulteriormente spostato dalla legge n. 241 del 1999 al 29 ottobre.

In attuazione di tale delega risultano emanati i seguenti provvedimenti:

a) Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, recante disposizioni integrative del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento, modificando l'articolo 160 del decreto legislativo n. 112 del 1998, mira a rilanciare gli istituti di coordinamento tra le autorità statali e locali dotate di competenza in materia di sicurezza pubblica. Si prevede così che il sindaco del capoluogo di provincia sia componente effettivo del predetto Comitato e che, su sua richiesta, lo stesso Comitato debba essere convocato dal prefetto per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale ed alla prevenzione di tensioni o conflitti sociali. Al medesimo sindaco è data poi la facoltà di integrare, ove occorra, l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato per la trattazione delle stesse questioni. Del Comitato è componente effettivo anche il presidente della Provincia. Resta ferma la disposizione già esistente, che consente la convocazione da parte del prefetto alle riunioni del Comitato, così rinnovato, dei sindaci diversi da quelli del capoluogo, qualora le questioni da trattare siano riferibili ai rispettivi ambiti territoriali;

b) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il provvedimento apporta alcune modifiche ed integrazioni al decreto n. 112/1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali. In particolare prevede nel settore industriale:

la tutela della fede pubblica in ogni tipo di rapporto economico attraverso l'esattezza della misura: si riconosce così allo Stato la competenza in materia di definizione di norme in materia di metrologia legale nonché la omologazione di modelli di strumenti di misura;

il subentro delle regioni nelle convenzioni che il Ministero è in procinto di stipulare per l'affidamento delle istruttorie concernenti le agevolazioni per spese di ricerca;

la suddivisione di competenze in materia di stoccaggio di energia, di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

l'ampliamento dei conferimenti in materia di miniere.

Si modifica la norma concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni riconducibili all'attività di promozione all'estero che abbia rilievo nazionale; si introducono correttivi connessi al presupposto che le pubbliche calamità, ivi compresa l'individuazione delle colture agricole danneggiate, hanno necessariamente portata nazionale; resta allo Stato la competenza sugli esami per patenti nautiche, nonché quella in materia di sistema informativo del demanio idrico. In materia sanitaria viene ribadita l'invariabilità del vigente riparto di competenze tra Stato e regioni per quanto concerne la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e vengono mantenuti in capo allo Stato compiti e funzioni in materia di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali, nonché alcuni delicati adempimenti in materia di tutela della salute pubblica generale.

Le integrazioni e correzioni intervengono solo in relazione alle funzioni mantenute in capo allo Stato: nessuna modifica è apportata invece alle disposizioni del decreto n. 112 concernenti le funzioni amministrative da trasferire alle regioni e agli enti locali.

c) Decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili, in corso di pubblicazione.

Il provvedimento apporta una correzione all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 relativo alle competenze in materia di concessione del trattamento economico agli invalidi civili. Si chiarisce così che il trasferimento della funzione in materia di concessione dei trattamenti economici relativi agli invalidi civili ricomprende anche i procedimenti pendenti presso le prefetture alla data dell'effettivo trasferimento delle relative funzioni alle regioni.

d) Decreto legislativo recante l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, in corso di pubblicazione.

Il provvedimento prevede il mantenimento allo Stato delle competenze su grandi assi infrastrutturali di interesse nazionale e di rilevanza transnazionale, quali la rete autostradale, la rete TERN, i collegamenti con i valichi, con i porti e con gli aeroporti, oltre che su itinerari strategici per la difesa militare, per un totale di 15.000 chilometri più le autostrade ed i trafori; a fronte di una rete attualmente operante che ammonta a circa 46.000 chilometri.

e) Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti. Si stabilisce che le regioni provvedano ad individuare i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti, in sostituzione dei comuni che non vi abbiano ancora provveduto entro il termine previsto. Vengono inoltre fissate nuove condizioni riguardanti l'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti o il trasferimento di quelli in esercizio, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei costi per i consumatori. È introdotto poi l'obbligo per i comuni di sotto-

porre gli impianti esistenti non collaudati negli ultimi cinque anni alla verifica di compatibilità prevista dalla normativa; per i titolari di uno o più impianti di distribuzione è prevista la possibilità di presentare un programma di chiusura e smantellamento degli impianti ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi 18 mesi per quelli situati nei comuni capoluogo di provincia, o nei 24 mesi per quelli situati negli altri comuni.

f) Decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

Si prevede il ricorso esclusivo a procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, nonché l'armonizzazione delle linee guida della riforma del trasporto pubblico locale con le modifiche agli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

2.2 *La ripartizione a livello regionale delle funzioni amministrative trasferite.*

La data del 1° gennaio 2001 entro la quale dovrà essere pienamente operativo il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, rende essenziale il completamento del quadro di adempimenti necessari per garantire l'operatività del decentramento.

Sotto il profilo della ripartizione delle funzioni amministrative a livello sub-regionale, adempimento necessario per individuare puntualmente le funzioni trasferite o delegate agli enti locali e quelle mantenute in capo alla regione, il processo di attuazione è in fase avanzata:

in merito al conferimento alle regioni di funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale (decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), risultano adottate da tutte le quindici regioni a statuto ordinario le leggi di ripartizione delle funzioni tra regione ed enti locali;

in relazione al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale (19 novembre 1997, n. 422), risultano pubblicate le leggi regionali di tutte le regioni a statuto ordinario, fatta eccezione per la Campania, il Molise ed il Piemonte alle quali continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto sostitutivo del Governo (decreto legislativo 22 settembre 1998 n. 345);

quasi totale risulta l'attuazione regionale del conferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro (decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469): alla data del 31 ottobre solo la regione Calabria risulta non aver adottato la relativa legge regionale. Fino all'emanazione della stessa legge, il cui progetto risulta all'esame della competente commissione consiliare, si applicano alla regione in questione le disposizioni

previste dal decreto sostitutivo del Governo (decreto legislativo 6 ottobre 1998, n. 379);

relativamente alla ripartizione a livello regionale delle funzioni trasferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si registra che nove regioni su quindici hanno emanato le leggi regionali di attuazione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise e Umbria hanno adottato leggi regionali unitarie per disciplinare il riordino del sistema delle funzioni amministrative conferite alla regione e agli enti locali; Liguria e Toscana invece hanno disciplinato i diversi settori con distinte leggi regionali. Per quanto riguarda la Lombardia, risulta all'esame del Commissario di Governo il testo della legge regionale di riordino delle funzioni trasferite. Nelle restanti regioni a statuto ordinario le rispettive giunte regionali hanno approvato i progetti di legge che risultano all'esame dei Consigli. A queste ultime pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo sostitutivo 30 marzo 1999, n. 96 emanato dal Governo per le regioni che non avessero adottato le relative leggi regionali entro il termine prescritto del 30 settembre 1998;

in merito alla riforma della disciplina relativa al settore del commercio (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), che affida alle regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, cui i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, si registra l'adozione di leggi regionali in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

2.3 Il trasferimento dei beni e delle risorse.

A fronte di una attuazione regionale del decentramento amministrativo sicuramente positiva, si rileva una «situazione di stallo» per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adempimento necessario per consentire l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni e ripartite con legge regionale tra regione ed enti locali.

Alla data del 31 ottobre risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'individuazione in via generale delle risorse da trasferire alle regioni in materia di mercato del lavoro.

Manca invece la pubblicazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio relativi al trasferimento di personale dell'ex Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali alle regioni, al decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, al settore fieristico ed agli uffici metrici provinciali da trasferire dal Ministero dell'industria alle Camere di commercio, industria e artigianato.

Si tratta di quattro decreti del Presidente del Consiglio che, benchè esaminati dalla Commissione, non risultano adottati.

A tale anomalia che investe il dato formale, deve aggiungersi una considerazione di carattere sostanziale. L'arresto del processo di trasferi-

mento di risorse finanziarie, strumentali e umane da trasferire alle regioni pregiudica non solo il completamento del processo di decentramento amministrativo, ma anche l'attuazione della riforma nel suo complesso.

Considerato che la logica dell'impianto riformatore della legge n. 59 del 1997 è unica (decentramento e successiva riorganizzazione dell'amministrazione statale, centrale e periferica, sulla base dei compiti che residuano in capo alle stesse), la mancata adozione dei DPCM, condizione per l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative trasferite, impedisce la riduzione delle funzioni statali necessarie per procedere alla trasformazione e all'accorpamento delle strutture amministrative.

Pertanto un fallimento nel trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali si tradurrebbe inevitabilmente in un fallimento dell'intero disegno di riforma avviato dalla legge n. 59.

3. *La riforma dell'amministrazione centrale.*

Il Governo ha completato l'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997 attraverso l'emanazione dei decreti legislativi attuativi di secondo pilastro della riforma, la riorganizzazione degli apparati centrali. Si tratta di provvedimenti che segnano una decisa inversione di tendenza rispetto al processo di segmentazione e frammentazione verificatosi nel cinquantennio repubblicano.

3.1 *La riforma della Presidenza del Consiglio e dei ministeri.*

L'articolo 11, comma 4, lettera *a*) delega il Governo a razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei ministeri nel rispetto di principi e criteri direttivi finalizzati a dare piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 95 della Costituzione sulle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio nonché a consentire la razionalizzazione e redistribuzione delle competenze fra i ministeri. Fra i principi e criteri direttivi figurano in ogni caso la riduzione dei ministeri, l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, con contestuale riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche e tenendo conto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Si tratta di delineare una nuova organizzazione unitaria del governo centrale al fine di consentire allo Stato l'espletamento nel miglior modo del ruolo che lo Stato è chiamato a svolgere sia in ragione dell'appartenenza all'Unione Europea, sia in ragione del decentramento, sia in ragione delle nuove esigenze di regolazione e di governo.

La nuova organizzazione, secondo le previsioni della legge delega deve articolarsi secondo più modelli organizzativi: al modello ministeriale possono aggiungersi infatti i modelli dell'amministrazione autonoma, dell'agenzia e dell'azienda, ciascuno dotato di particolari caratteristiche capacità per far fronte ai diversi compiti da svolgere.

Il Governo ha dato attuazione alla delega con due provvedimenti di grande rilevanza politico-istituzionale, il primo relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il secondo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante la riforma della Presidenza del Consiglio risponde ad una esigenza generale di carattere strategico: spogliare la Presidenza di tutte le funzioni spurie che le sono state attribuite nel tempo, per restituire alle sue strutture di base la fisionomia necessaria per sostenere il ruolo costituzionale di direzione, impulso, indirizzo e coordinamento svolto dal Presidente del Consiglio. Tale ruolo viene riletto e ridefinito alla luce dei grandi cambiamenti istituzionali che l'ordinamento italiano ha conosciuto negli ultimi anni, sia per quanto riguarda il sistema politico, tendenzialmente bipolare, sia per quanto riguarda più strettamente l'assetto complessivo del Governo, in ragione del processo di integrazione europea e del processo di decentramento di funzioni e compiti al sistema delle autonomie locali. In questo assetto, sempre più europeo e sempre più decentrato, la nuova allocazione e dislocazione dei poteri e delle funzioni richiede la ridefinizione e riarticolazione del centro del sistema stesso, in modo da assicurare l'unitarietà dell'azione di Governo, la collaborazione fra i diversi livelli, l'assunzione piena delle responsabilità connesse alla partecipazione all'Unione europea.

Negli ordinamenti degli altri Paesi europei, che peraltro hanno sistemi istituzionali e politici differenziati, il ruolo centrale è svolto dal Primo Ministro e dai suoi Uffici, organizzati come strutture di *staff* specializzate non nella gestione operativa e amministrativa, ma nell'attività di coordinamento caratterizzata dalla massima flessibilità per gli aspetti organizzativi e funzionali.

L'impianto della riforma della Presidenza del Consiglio è volto quindi a realizzare le condizioni più idonee ad assicurare, come richiede la legge di delega, l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo e il potenziamento del ruolo di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio. Al fine di conseguire tale obiettivo il decreto interviene su tre aspetti:

- l'individuazione delle funzioni tipiche e proprie della Presidenza;
- la riallocazione presso amministrazioni di settore delle funzioni eterogenee o spurie rispetto al profilo funzionale della Presidenza;
- la determinazione delle regole di organizzazione e di funzionamento necessarie per garantire la massima flessibilità e funzionalità della struttura complessiva.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'amministrazione centrale rappresenta la risposta all'esigenza di un riordino dell'apparato centrale dello Stato lungamente atteso e promesso da numerose leggi e atti di indirizzo mai attuati.

Il processo di regionalizzazione, prima, e di privatizzazione, poi, hanno spogliato lo Stato di numerose funzioni, pur permanendo le relative strutture centrali. Le duplicazioni organizzative prodottesi nell'ultimo trentennio soprattutto nell'ambito degli interventi sociali con pregiudizio per l'efficacia delle prestazioni hanno contribuito a rendere sempre più necessaria una radicale riforma dell'amministrazione centrale.

Il decreto n. 300 del 1999, rispondendo all'esigenza di razionalizzazione, si muove lungo tre direttive.

La prima è relativa alla concentrazione dei ministeri, che passano da diciotto a dodici. Il decreto definisce poi le norme generali di organizzazione prevedendo due tipi di strutture ministeriali, una articolata sul modello dei dipartimenti, l'altra articolata sulle direzioni generali. I dipartimenti sono disegnati come strutture con area funzionale vasta: si prevede un limite massimo di dipartimenti presso ciascun Ministero in modo da evitare una proliferazione degli stessi che impedirebbe un effettivo coordinamento delle funzioni svolte. I dipartimenti assumono oltre alle competenze per aree funzionali vaste i poteri relativi alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane finanziarie e organizzative e per questi profili i poteri e le funzioni dei capi dei dipartimenti sono individuati in modo omogeneo, fermo restando la possibilità di arricchire e diversificare i poteri stessi mediante il ricorso ai regolamenti di organizzazione dei singoli Ministeri. Le amministrazioni ministeriali organizzate su base non dipartimentale (Ministero Affari Esteri, Ministero della Difesa e Ministero dei Beni Culturali) è istituito un ufficio del Segretario Generale che opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per la elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e l'attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro. In ciascuno dei dodici Ministeri, poi, il personale è raggruppato in un unico ruolo, in modo da assicurare mobilità. E questa struttura diventa elastica, nel senso che, eccettuato numero, denominazione, funzioni dei Ministeri e numero delle unità di comando di vertice, tutto il resto viene delegificato e sottoposto a revisione ogni due anni.

Rilevano, in questa concentrazione, l'unificazione Tesoro-Finanze (i due apparati erano stati definitivamente separati all'inizio del secolo); la concentrazione di Commercio estero, Comunicazioni, Industria e Turismo nel Ministero delle attività produttive; la scomparsa dei Lavori pubblici, un Ministero in crisi da quasi trent'anni, le cui residue funzioni passano in parte dell'Ambiente, che così guadagna la tutela del territorio, in parte ai Trasporti, che così si arricchiscono delle infrastrutture; l'unificazione delle Politiche sociali (Lavoro, Previdenza e Sanità).

La seconda direzione del riordino è quella del policentrismo: sono state individuate dodici funzioni tecnico-operative e le si sono affidate ad altrettante agenzie, caratterizzate da un direttore generale e da un comitato, sei delle quali dotate di personalità giuridica. Le agenzie avranno obiettivi stabiliti previa convenzione con i ministri, propri mezzi, auto-

mia gestionale, contabilità privatistica, proprio personale, responsabilità di gestione.

Con le dodici agenzie, l'Italia si allinea al modello inglese dove quella che viene chiamata «agenzificazione» ha prodotto l'istituzione di centinaia di corpi di dimensioni limitate, quindi, più facilmente gestibili. In questo modo lo Stato abbandona l'organizzazione di tipo divisionale, a favore di un'organizzazione più snella e flessibile.

L'ultima direzione del riordino è quella della concentrazione degli uffici periferici dello Stato. Si trasformano così le prefetture in uffici territoriali del Governo e si riconosce al prefetto nel capoluogo di regione le funzioni di commissario del Governo.

La riforma interverrà in due fasi, la prima (relativa ai Ministeri delle finanze e dell'istruzione e alle agenzie per la Protezione civile e per la Formazione e l'istruzione professionale) più vicina, la seconda (quella relativa alla parte restante) legata alla fine della legislatura, alle prossime elezioni politiche e al nuovo Governo.

La Commissione ha contribuito in modo costruttivo alla definizione di diversi aspetti del decreto legislativo, avanzando anche proposte innovative sotto il profilo politico-istituzionale.

Per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole e forestali, la Commissione ha segnalato la opportunità di connotare separatamente, con l'istituzione di specifico ed autonomo Ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che il settore riveste nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle relative attribuzioni, dalle quali occorre escludere il settore agroindustriale, da conservare in capo al Ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti tra le politiche agricole e la politica forestale nella parte di competenza statale.

Il testo del Governo non ha recepito invece la proposta di rendere flessibile la struttura del Governo introducendo una nuova figura di Ministro responsabile di singole politiche di settore.

Considerando che non risulta sancito in Costituzione che la responsabilità politica deve necessariamente coincidere con la titolarità di un ministero, era apparsa possibile, e opportuna, un'articolazione delle responsabilità di direzione politica e di coordinamento affidata ai singoli ministri all'atto della formazione del Governo, distinta dall'articolazione organizzativa dei ministeri.

Il Governo, pur trovando interessante la proposta, ha ritenuto che non rientrasse nella delega.

Tuttavia la consapevolezza della possibilità di intervenire sulla struttura del Governo attraverso strumenti normativi primari, non necessariamente di grado costituzionale, induce ad evidenziare in questa sede l'opportunità di una proposta di legge ordinaria che affronti tale materia. In tal modo si eviterebbe di ricorrere alla procedura aggravata richiesta per il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo per modificare l'articolo 95 della Costituzione. Nel disegno di legge si distinguono due fi-

gure di ministro, come peraltro avviene nella maggior parte dei Paesi europei: accanto al ministro titolare di un dicastero figura anche un ministro cui si affida la direzione politica e amministrativa di singole strutture dicasteriali. Si tratta di un ministro delegato che siede in Consiglio dei Ministri e al quale la responsabilità viene affidata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, al momento della formazione del Governo.

La proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 95 della Costituzione insieme con i decreti legislativi di riforma della Presidenza del Consiglio e dei ministeri introducono meccanismi che consentono una più efficiente e trasparente formazione della politica generale del Governo, superando la frammentazione che sino ad oggi ha caratterizzato l'assetto delle amministrazioni centrali mediante un'organizzazione accorpata in un numero limitato di grandi ministeri e, allo stesso tempo, consentono di mantenere un responsabile politico anche per comparti o settori accorpati all'interno di un unico grande ministero.

Funzionalmente connessi con il riordino della Presidenza del Consiglio e dei ministeri sono stati emanati - in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 59 del 1997 - i seguenti provvedimenti.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 recante il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il decreto è finalizzato a disciplinare e potenziare la formazione iniziale, permanente e internazionale, il supporto tecnico (con il Formez) ai temi dell'innovazione amministrativa, la valutazione dei programmi formativi delle amministrazioni, lo svolgimento di attività per conto terzi. La Scuola è dotata di un direttore che assicura lo svolgimento delle attività istituzionali di cui è responsabile sotto il profilo didattico scientifico. Il direttore, per specifici ambiti di attività, è coadiuvato dai responsabili di settore in numero non superiore a sei. Il segretario assicura invece il funzionamento delle strutture amministrative della Scuola e ne è responsabile sotto il profilo gestionale amministrativo. Alla scuola è assicurato un raccordo funzionale con il Dipartimento della funzione pubblica grazie alla partecipazione del Capo dipartimento o di un suo delegato alle riunioni con i responsabili di settore, riuniti in un comitato operativo, e attraverso con l'approvazione del programma annuale delle attività. Il provvedimento reca infine una apposita disposizione finalizzata a fornire a tutti i ministeri indicazioni e criteri generali univoci per la qualificazione professionale dei pubblici dipendenti. Sono in particolare fissati i raccordi con la programmazione della assunzioni e criteri di selettività non derogabili, allo scopo di assicurare che i processi di riqualificazione rispondano a principi di rigorosa valutazione dei requisiti richiesti. Particolare attenzione è dedicata alla riqualificazione del personale dei Ministeri del tesoro e dei beni culturali.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, recante il riordino del Centro di formazione studi (Formez). Si rafforza il ruolo del Formez di coordinatore del sistema formativo anche in attuazione degli impegni sanciti nel Patto per lo sviluppo sulla base di un partenariato istituzionale con la Scuola superiore e coinvolgendo gli enti interessati (regioni, autonomie locali). Particolare attenzione è riconosciuta all'attività del Formez intesa a promuovere lo sviluppo economico e occupazionale in ambito locale.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 recante il riordino della Cassa depositi e prestiti attraverso una nuova disciplina della natura giuridica, dei compiti, delle risorse e relativi impieghi, del personale e dei controlli. Il provvedimento reca un'interpretazione autentica che colma il silenzio della legge 197/83 in materia di natura giuridica della Cassa di cui si ribadisce l'appartenenza al comparto della pubblica amministrazione. Non si è inteso quindi operare una trasformazione della natura della Cassa depositi e prestiti né modificarne le funzioni, ma solo procedere, senza soluzione di continuità con il passato, al necessario aggiornamento e alle opportune interpretazioni della normativa esistente.

3.2 Il riordino degli enti pubblici nazionali.

L'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 59 del 1997 delega il Governo al riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza e delle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b*) il Governo è chiamato a perseguire l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi nonché ad attenersi a principi e criteri direttivi quali:

a) fusione e soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazioni di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile, in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico, trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero dei componenti gli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli

organi di amministrazioni e nuova disciplina del commissariamento degli enti.

In attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), il Governo ha adottato provvedimenti che possono essere inseriti in due gruppi: il primo relativo al riordino di enti che mantengono la natura giuridica pubblica; il secondo relativo al riordino di enti ai fini della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.

In posizione intermedia si colloca il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, esclusi gli enti previdenziali, le società ed istituzioni controllate dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, nonché, per quanto non diversamente disposto, gli enti di ricerca.

Tale provvedimento costituisce, nell'impianto della legge n. 59 del 1997, un importante tassello del disegno di modernizzazione della pubblica amministrazione. Consente infatti di raggiungere, in un quadro generale che tende al contenimento della spesa pubblica, l'obiettivo di ottimizzare la funzionalità degli enti; e di razionalizzare l'organizzazione e le competenze di un sistema, quello degli enti, caratterizzato finora dalla mancanza di un disegno organico complessivo con proliferazione di strutture e di spese.

Si prevedono così, in via generale, misure di razionalizzazione (piano di utilizzazione comuni di sedi e di ricorso a servizi esterni), nonché un riordino statutario, con il fine di assicurare anche:

la tutela dell'autonomia degli enti (eliminazione dei rappresentanti ministeriali dagli organi di amministrazione; riduzione del numero degli amministratori e dei revisori; possibilità di norme contabili di ispirazione civilistica, etc.);

l'individuazione degli organi di indirizzo e controllo strategico secondo il criterio di distinzione tra utilizzo politico-amministrativo e gestione;

flessibilità organizzativa e agilità gestionale;

omogeneità tendenziale dell'organizzazione per enti di dimensione simile.

Per un certo numero di enti, per io più di interesse culturale, il decreto prevede poi una procedura che potrà sfociare nella privatizzazione, nella trasformazione in struttura di Università, ovvero in operazioni di fusione e/o inserimento in sistemi a rete.

Il provvedimento contiene, infine, norme specifiche dedicate ad alcuni enti tra i quali l'ANAS, l'ISTAT, la SIAE, alle quali su indicazione del Parlamento, si aggiungono norme sull'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, CONSOB e AGECONTROL.

3.2.1 *Il riordino degli enti che mantengono la natura giuridica di enti pubblici.*

Il Governo ha provveduto al riordino di specifici enti pubblici mantenendone la natura pubblica, con i seguenti provvedimenti.

Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). La consapevolezza che l'ordinamento sportivo del Paese, e, in particolare, la struttura dell'Ente responsabile per lo sport non sono più adeguati rispetto alla realtà ed alle esigenze del mondo dello sport, hanno evidenziato l'importanza di una riforma che rafforzi l'ente, ne potenzi l'autonomia e lo renda sempre più adeguato alle attuali esigenze dello sport.

Gli elementi portanti della riforma sono i seguenti:

la garanzia che tutte le componenti del mondo sportivo possano dare il loro apporto all'attività di regolazione e di vigilanza del CONI nello svolgimento dell'attività sportiva professionistica e dilettantistica;

l'adeguamento a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell'ente, relativamente ai quali è garantito l'accesso anche agli atleti ed ai tecnici sportivi;

la distinzione tra ente e federazioni sportive, realizzata attraverso il mutamento della natura giuridica di queste ultime, che diventano associazioni riconosciute;

un regime delle ineleggibilità ed incompatibilità per l'accesso agli organi dell'ente, volto a garantire l'autonomia di ciascun organo senza peraltro escluderne i necessari collegamenti funzionali reciproci;

il recepimento dei principi generali del decreto legislativo 29/93 per quanto attiene alle funzioni degli organi, con una marcata separazione delle funzioni di indirizzo (ripartite tra consiglio nazionale e giunta nazionale) e quelle di gestione amministrative (affidate al segretario generale).

Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ACEA). Esso si prefigge di dare una nuova veste giuridica ed organizzativa all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo – cosiddetta AIMA – che è l'organismo regolatore, per il comparto agricolo, degli interventi sui mercati comunitario e nazionale e sul quale poggia l'intero impianto della politica agricola comune.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). L'ente è chiamato a promuovere l'incremento e il miglioramento delle razze equine da competizione, organizzare le corse dei cavalli, provvedere alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento e di addestramento; è previsto che l'UNIRE destini annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche alle regioni per l'in-

centivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie, alla promozione dell'attività ippica ed alla lotta al lavoro irregolare. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono incorporati nell'UNIRE il Jockey club italiano, la Società degli *steeple cheses* d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano. L'UNIRE è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958 ed il suo bilancio consuntivo è sottoposto a certificazione a norma della legge n. 58 del 1998.

3.2.2 *Il riordino degli enti pubblici ai fini della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato.*

Nell'ambito del processo di trasformazione degli enti pubblici in persone giuridiche di diritto privato si collocano i seguenti provvedimenti.

Decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante il riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni. Il provvedimento si propone di ridefinire le competenze ed i poteri attribuiti agli organi di gestione dalla legge n. 559 del 1966 e di predisporre l'Istituto alla trasformazione in società per azioni.

Peraltro, si è dovuto escludere che potesse darsi attuazione immediata all'indicazione contenuta nella legge 449/1997 (che prevedeva la trasformazione dell'ente in società per azioni), dal momento che la situazione gestionale e patrimoniale dell'ente non sembrava consentire la trasformazione medesima. È apparso, quindi, praticabile e funzionale la trasformazione, nel rispetto della prospettiva già legislativamente indicata e, parimenti, in aderenza con la norma di conferimento della delega, la predisposizione di un decreto legislativo di immediata riorganizzazione dell'Istituto, che facesse venir meno gli inconvenienti lamentati negli ultimi tempi, e che consentisse all'Istituto medesimo di operare con criteri di imprenditorialità e produttività, predisponendo la situazione amministrativa, gestionale ed economica dell'Istituto idonea alla trasformazione in società per azioni.

La scelta d'intervenire, modificandola peraltro su punti essenziali, sulla legge 13 luglio 1997, n. 559 («Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato») e successive modifiche ed integrazioni, trova la sua ragion d'essere nella constatazione che si tratta di adottare una disciplina, appunto, transitoria.

In tale ottica gli interventi attengono all'ordinamento interno ed alla attività che l'Istituto è chiamato a svolgere.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo Acquedotto pugliese in società per azioni. La necessità di trasformare l'Ente, che gestisce il più grande acquedotto d'Europa, in società per azioni, trova fondamento nei seguenti motivi:

la riforma dei servizi pubblici, con l'abolizione dei regimi di monopolio e la conseguente apertura alla concorrenza ed al mercato;

la riforma del settore idrico con l'emanazione della legge n. 36 del 1994, la quale prevede per la gestione del SII (Servizio idrico integrato) che il gestore di un ente idrico interregionale debba necessariamente avere veste di società per azioni;

soltanto le società per azioni possono accedere a tutti i tipi di finanziamento previsti dal QCS, mentre esistono rilevanti limitazioni per gli enti pubblici;

soltanto la società per azioni può compiere in tempi rapidi quell'azione di ristrutturazione in campo organizzativo e amministrativo capace di far fare all'attuale ente quel salto di qualità che le sue potenzialità gli consentono di compiere in tempi molto brevi.

Nel 1997, il Governo ha sciolto gli organi sociali dell'ente, e ha nominato un Commissario straordinario.

Il provvedimento trasforma l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni, con effetto dalla data della prima assemblea che, convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio, approverà lo statuto e nominerà gli organi sociali. Si sancisce la continuità con la gestione dell'ente pubblico a garanzia di tutti i terzi e della stessa società per azioni che continuerà ad operare avvalendosi di tutti i beni pubblici che le sono stati assegnati per legge. Si prevede che il programma di risanamento e ristrutturazione venga approvato, sentite le regioni Puglia e Basilicata. Si affida alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso e si provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998: al Ministero del tesoro sono attribuite le azioni della società che esercita i diritti dell'azionista, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. La società deve costituire rami d'azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli «ambiti territoriali ottimali» delle regioni Puglia e Basilicata. Il decreto detta la normativa relativa al personale e prevede che l'ente predisponga al 31 dicembre 1998, oltre al rendiconto finanziario come previsto dalle vigenti disposizioni per gli enti pubblici non economici, anche una situazione patrimoniale redatta secondo le norme civilistiche al fine della determinazione del capitale iniziale della società.

In sede di esame del relativo schema di decreto legislativo, la Commissione ha rilevato la necessità di assicurare la progressiva regionalizzazione nell'assetto finale della società per azioni. A tal fine si proponeva di prevedere nel testo definitivo del decreto un trasferimento differito del 40 per cento del capitale sociale alle due regioni interessate (Puglia e Basilicata) e agli enti locali delle due regioni condizionatamente alla conclu-

sione dell'accordo di programma definito in base all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Il testo del decreto legislativo n. 141 del 1999 non sembra aver recepito l'indirizzo dell'organo parlamentare non prevedendo alcunchè in merito all'attribuzione in capo alle regioni interessate di una quota del capitale sociale. Non viene così riconosciuta alcuna competenza regionale in sede di costituzione, amministrazione e gestione della società, prevedendosi solo l'interpello meramente consultivo delle regioni Puglia e Basilicata in occasione della presentazione del piano per il risanamento della società: il mancato recepimento appare del tutto immotivato considerando che la questione era stata concordata tra la Commissione e il Governo.

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, recante la trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni.

Istituito per provvedere all'organizzazione e al funzionamento dell'esposizione universale da tenersi a Roma nel 1942, l'Ente EUR intendeva rispondere alla esigenza di costituire un quartiere di civile abitazione dotato di una serie di sedi per lo svolgimento di attività culturali, espositive, congressuali, sportive.

Il decreto prevede la trasformazione dell'ente in società per azioni attraverso una particolare procedura. Nella prima fase si prevede la nomina da parte del Ministero del tesoro di una commissione con il compito di effettuare la valutazione del patrimonio di cui risulta titolare l'Ente EUR. In seguito a tale ricognizione si dovranno individuare una serie di beni di tipo infrastrutturale da trasferire al comune di Roma. Si procederà successivamente all'approvazione della relazione di stima ad opera del ministro del tesoro ed infine alla convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione dello statuto con cui si attuerà la trasformazione in società per azioni. Qualora non vi siano le condizioni patrimoniali tali da consentire la trasformazione del suddetto ente Eur in società, l'ente stesso è posto in liquidazione. All'atto della costituzione della società Eur S.p.a., il capitale sociale sarà attribuito per il dieci per cento al Comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, che eserciterà i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio. Al Comune di Roma è poi trasferita, alla data di costituzione della società Eur S.p.a., la proprietà delle strade e piazze di pubblica viabilità, della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi.

Decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante il riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in fondazione del Museo nazionale della scienza e della Tecmca Leonardo da Vinci.

Si tratta di un provvedimento che riordina tre enti nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, rispetto ai quali le riforme del sistema dell'istruzione avviate dall'articolo 21 della stessa legge n. 59 hanno evidenziato l'urgenza di un immediato riordino e di una precisazione delle funzioni e delle finalità.

Decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442, recante la trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni.

Il decreto dispone al trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni denominata Mostra d'oltremare S.p.a. entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, prorogabili di sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sono inoltre introdotte disposizioni relative al patrimonio dell'ente e al capitale sociale, all'oggetto sociale, al personale della nuova società, nonché relative a beni di interesse artistico e storico appartenenti alla stessa. Si prevede infine la nomina di una commissione di non più di cinque membri con il compito di effettuare, entro un termine stabilito nel decreto di nomina, la ricognizione del patrimonio dell'ente, nonché la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni, anche avvalendosi di periti con conoscenze tecniche specialistiche. Dalla data di nomina della commissione alla costituzione della società l'ente è amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica, del quale sono fissate le competenze.

Decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, recante la trasformazione in fondazione dell'Ente autonomo La Triennale di Milano. Le linee principali che ispirano il decreto sono le seguenti:

a) trasformazione dell'Ente autonomo «La Triennale di Milano» in persona giuridica di diritto privato (fondazione);

b) individuazione delle finalità tipiche della fondazione nello svolgimento e promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con indicazione dei particolari settori di attività quali quelli dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

c) semplificazione degli organi di gestione, riduzione del numero dei componenti e separazione tra la sfera gestionale, affidata al consiglio di amministrazione, e la sfera culturale, affidata al comitato scientifico.

3.3 I meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi.

L'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 delega il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

Nell'attuazione della delega in questione il Governo deve attenersi, ai sensi dell'articolo 17, oltre ai principi generali desumibili dalla legge 241/90, dal decreto legislativo 29/93, a principi e criteri direttivi quali:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), il Governo ha emanato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo sistema di valutazione prefigurato dal decreto, che costituisce un necessario corollario del processo di modernizzazione dell'apparato statale, è finalizzato a conferire maggiore snellezza ed efficacia all'azione amministrativa (sempre più orientata al servizio della collettività), attraverso la previsione di tecniche gestionali coerenti con il nuovo modello organizzativo e di lavoro delle strutture pubbliche. In particolare, le amministrazioni dovranno dotarsi di strumenti adeguati per:

garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controlli di gestione);

valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Specifiche disposizioni sono dedicate ad assicurare il miglioramento della qualità dei servizi pubblici ed alle carte dei servizi.

3.4 *Il riordino del settore della ricerca scientifica.*

La delega per il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore – in parte esercitata con i decreti legislativi di riordino del CNR, dell'ASI, dell'ENEA – è stata completata con i seguenti provvedimenti.

Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, recante l'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano.

Il decreto si propone il riordino degli osservatori astronomici e astrofisici definiti quali enti di ricerca non strumentali ma disciplinati finora con una normativa che li ha assimilati alle istituzioni universitarie.

La costituzione dell'INAF appare un passo necessario per lo sviluppo della capacità di ricerca degli osservatori per la quale occorre garantire un coordinamento anche al fine del raccordo con progetti europei e internazionali. Il provvedimento riconosce a ciascun Osservatorio la propria specificità ed autonomia pur creando un circuito diffuso all'interno dell'Istituto. Infine il decreto introduce una normativa ed un trattamento del personale in analogia con quanto previsto per gli altri enti di ricerca tenendo conto del rapporto che gli osservatori hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e con l'Università.

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e dello snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Considerando che la ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del Paese, appare indispensabile assicurare uno stretto legame tra la ricerca e diversi settori economici in modo da produrre risultati scientifici e tecnologici in applicazione. Le piccole-medie imprese, che sono il soggetto preferenziale a cui tende il provvedimento, investono poche risorse nella ricerca, anche a causa del fatto che le politiche in questo settore tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta sono state politiche che hanno preso in considerazione lo sviluppo della ricerca industriale nella grande impresa più che nella piccola-

media impresa. La grande industria appariva infatti dotata degli strumenti introdotti dalle diverse leggi in materia a partire dalla legge n. 46 del 1982. Considerando che neanche nelle università e negli enti di ricerca sono stati sviluppati rapporti consolidati con il mondo delle imprese, si sono affermate alcune esigenze quale quella di rivedere le azioni di sostegno semplificandole, riaggregandole, rendendole più efficaci attraverso una unificazione e semplificazione di procedure, di creare strumenti, incentivi che consentano lo scambio e favoriscano lo sviluppo della ricerca industriale e il trasferimento della ricerca alla produzione.

Il provvedimento tenta di fornire una risposta a tali esigenze attraverso una sorta di testo unico che con dieci articoli cerca di mettere ordine nella normativa sulla materia, riformando la disciplina fondamentale sulla ricerca industriale (legge n. 46 del 1982) e coordinando i successivi interventi.

Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 recante l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca.

Il decreto prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel quale confluiranno l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio vesuviano, il sistema Poseidon per la sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale; disciplina, inoltre, il funzionamento e l'organizzazione di altri enti di ricerca allo scopo di migliorarne l'operatività e di omogeneizzarne la normativa. Dispone forme di incentivazione per la costituzione di consorzi tra gli enti di ricerca.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura. Si istituisce il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, avente competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

Vengono altresì riordinati:

- a) l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
- b) l'Istituto nazionale della nutrizione, che viene trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
- c) l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE);
- d) il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, che viene trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale.

Tutti i cinque enti citati dispongono di entrate proprie tra cui un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Decreto legislativo – in corso di pubblicazione – concernente il riordino delle stazioni sperimentali per l'industria. Tali organismi hanno natura di enti pubblici economici, svolgono essenzialmente attività di ricerca industriale: si è inteso così dotare gli enti di una maggiore autonomia liberandoli da eccessivi controlli e responsabilizzandoli sulle loro scelte, conservando però la natura pubblicistica. Al momento resta invariato il numero delle attuali Stazioni sperimentali, ma con provvedimento da emanarsi su proposta del ministro dell'industria, si potranno disporre fusioni, scorpori, soppressioni nonché riduzioni o ampliamenti dei settori di riferimento.

3.5 I decreti correttivi ed integrativi.

L'articolo 11, comma 3, prevede che disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In attuazione ditale delega integrativa e correttiva sono stati emanati i seguenti provvedimenti.

Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, recante disposizioni integrative e correttive del decreto 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.

Il provvedimento introduce modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per assicurare una più efficiente operatività della SACE; nonché per dirimere alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di attuazione del predetto decreto.

Decreto legislativo 15 ottobre 1999, n. 382, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario.

Il decreto modifica alcuni punti della legge 146/80, in particolare chiarendo la denominazione del servizio che è «Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario». Si prevede che il coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica; si precisa inoltre che, per coloro che già appartengono alla pubblica amministrazione, l'incarico di esperto non può avere natura subordinata.

4. La semplificazione.

Nel semestre preso in considerazione dalla presente relazione appare delineato anche il terzo pilastro del disegno di riforma avviato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59; la semplificazione.

Attuando quanto previsto nella prima legge di semplificazione (legge 8 marzo 1999, n. 50), il Governo ha presentato in data 6 luglio 1999 la relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari.

L'esame parlamentare della relazione si è concluso con un atto di indirizzo generale in analogia con il modello già previsto per deliberazioni di massimo livello politico quali quelle sul documento di programmazione economica e finanziaria.

La scelta è strettamente connessa alla rilevanza istituzionale del tema della semplificazione normativa.

La partecipazione all'Unione europea, i processi di decentramento e di privatizzazione hanno evidenziato l'esigenza di una politica di riordino normativo. Considerando, poi, che il riordino normativo costituisce una misura del grado di competitività del sistema-Paese sul piano internazionale, il metodo della programmazione delineato nella legge n. 59 del 1997 prima, e nella legge n. 50 del 1999, poi, consente di rendere stabile e continua nel tempo l'azione di riordino, realizzando una delle forme di raccordo istituzionale tra Camere e Governo previste dalla stessa legge n. 50 del 1999.

Invitando il Governo anche a coordinare l'azione di riordino attraverso i testi unici con le altre misure di semplificazione normativa nonché con le procedure parlamentari sull'istruttoria legislativa, il Parlamento ha impegnato il Governo ad attuare la innovativa previsione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999 riguardante l'emanazione di testi unici a carattere «misto», legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale in ciascun settore di due distinti provvedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro di livello regolamentare, da rifondere in un testo unico misto a carattere ricognitivo che contenga tutte le norme rilevanti per il settore considerato.

5. *L'autonomia scolastica.*

Per quanto concerne provvedimenti in materia di autonomia scolastica per i quali la legge delega non prevede il parere della Commissione, occorre segnalare che il Governo ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (*Gazzetta Ufficiale*, 10 agosto 1999, n. 186), completando così il quadro normativo generale di riferimento.

Il regolamento attua l'articolo 21 per la parte relativa all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni (commi 7, 8, 9 e 10 della legge delega).

I punti qualificanti della disciplina sono:

1) definizione curricoli: l'amministrazione centrale, previo parere della Commissioni parlamentari competenti, definisce, per ogni tipo ed in-

dirizzo di studio, gli obiettivi generali e specifici, gli orari annuali complessivi dei curricoli, le discipline e le attività che costituiscono la quota nazionale, i limiti interni di flessibilità tra le discipline stesse, gli *standard* di qualità del servizio. Spetta alle singole istituzioni scolastiche, una volta definita la quota nazionale del curricolo, definire la quota residua, fino a completamento dell'orario obbligatorio annuale;

2) l'autonomia organizzativa: le singole istituzioni scolastiche individuano le modalità organizzative ottimali con particolare riguardo all'impiego dei docenti ed alla flessibilità di insegnamento, fermo restando il monte ore annuale e la ripartizione delle attività in almeno cinque giorni settimanali;

3) l'autonomia di ricerca e di sperimentazione: i singoli istituti hanno piena autonomia, ma le innovazioni di carattere strutturale, con portata più ampia della flessibilità curricolare, devono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione;

4) l'elaborazione del piano dell'offerta formativa: documento elaborato dai docenti sulla base delle scelte di fondo definite dai Consigli di istituto, il quale definisce le scelte didattiche ed organizzative in coerenza con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studi, tenendo anche conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;

5) sistema di reti tra le scuole: nuovo modello di organizzazione del servizio scolastico, da attuarsi mediante un accordo di rete tra le scuole, per la realizzazione di attività didattiche, di aggiornamento, di ricerca e sperimentazione, con la possibilità di scambi di docenti tra le istituzioni partecipanti.

Circa l'ambito di applicazione, le disposizioni ivi contenute acquisteranno efficacia nel momento in cui, terminate le procedure di dimensionamento scolastico, sarà attribuita alle scuole personalità giuridica ed autonomia, e cioè a decorrere dal 1° settembre 2000.

È comunque prevista una disciplina provvisoria di sperimentazione dell'autonomia scolastica, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione intesa nel senso più ampio.

A tale proposito, nel corso del semestre oggetto della relazione, il Ministro della pubblica istruzione ha emanato il d.m. 19 luglio 1999, n. 179, relativo al programma di sperimentazione per l'anno scolastico 1999/2000. Le iniziative, ivi contenute, riguardano i seguenti aspetti: adattamento del calendario scolastico, flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata delle lezioni, articolazione flessibile del gruppo classe e delle classi, attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi, attività organizzate in collaborazione con altre scuole. Inoltre, come organizzazione a sostegno delle sperimentazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche, sono istituiti presso ciascun provveditorato uno o più nuclei di supporto tecnico amministrativo.

Per quanto concerne invece l'attuazione del regolamento n. 233/98 relativo al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, altro punto fondamentale della riforma, si registra una scarsa attuazione da parte delle regioni. Queste ultime, in base a quanto disposto dal regolamento citato, avrebbero dovuto approvare i piani regionali di dimensionamento entro il 28.2.1999, termine che non è stato rispettato. Infatti, alla data del 23 novembre 1999, solo cinque regioni hanno approvato tali piani; e precisamente il Veneto, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e la Toscana.

Inoltre, il Governo, in attuazione del comma 15 della legge delega, ha adottato il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, che sono: a livello centrale il consiglio superiore della pubblica istruzione, a livello regionale i consigli regionali dell'istruzione ed a livello locale i consigli scolastici locali.

Infine, è da segnalare che, in attuazione del comma 14 della legge delega, e attualmente in corso di perfezionamento, il decreto interministeriale da parte del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, concernente il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche autonome.

Sulla base di tali dati, si registra che il Governo ha adempiuto positivamente alla delega, avendo adottato tutti gli atti normativi previsti dall'articolo 21, con esclusione del regolamento di cui al comma 11, di attribuzione della p.g. e della autonomia alla Accademia di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

6. *Considerazioni conclusive.*

La presente relazione si colloca al termine del processo di attuazione delle deleghe contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59.

Con l'emanazione degli ultimi provvedimenti deliberati nel mese di ottobre il Governo ha completato il disegno di riforma della pubblica amministrazione.

Nel riferire al Parlamento, la Commissione reputa opportuno segnalare due ordini di problemi: il primo connesso a valutazioni di politica istituzionale; il secondo connesso al processo di attuazione della riforma delineata.

Profili di politica istituzionale.

Nell'ambito della funzione consultiva esercitata attraverso pareri obbligatori ma non vincolanti la Commissione ha registrato un rapporto di fattiva e proficua collaborazione con il Governo.

In effetti la discussione parlamentare ha contribuito non solo a garantire la conformità dei testi governativi ai principi e criteri direttivi indicati dalla delega, ma anche a definire nel merito aspetti controversi, al fine di

una migliore e puntuale razionalizzazione del profilo amministrativo da riordinare.

Le lettere delle Presidenze di Camera e Senato in merito all'eventuale difformità tra gli schemi di decreto legislativo, sui quali la Commissione esprime il parere, ed i testi successivamente deliberati in via definitiva, hanno sicuramente contribuito a delineare l'ambito di un corretto esercizio delle prerogative parlamentari nel procedimento di legislazione delegata.

Attraverso la Commissione il Parlamento si è inserito in un processo di legislazione delegata di grande rilievo istituzionale, incidendo così sulla modernizzazione degli apparati amministrativi e quindi sul nuovo modo di configurare il «servizio» al pubblico; in molteplici casi l'apporto della Commissione è stato determinante per individuare la normativa di riordino.

A seguito della trasmissione al Parlamento degli schemi di decreto, si è aperta una fase di esame caratterizzata dall'acquisizione e valutazione delle segnalazioni provenienti dalla società civile o dallo stesso Governo. La Commissione si è resa così partecipe di istanze non considerate nel testo pervenuto all'organo parlamentare. Tali istanze, filtrate appunto dalla Commissione, sono state molto spesso recepite nel testo deliberato in via definitiva.

Significativo in tale senso appare il caso del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali. Nel testo sono stati infatti integralmente recepiti gli indirizzi della Commissione che a seguito di una attenta valutazione delle segnalazioni dei diversi enti pubblici ha rilevato l'opportunità di delineare in modo differente il processo di privatizzazione in modo da dare particolare rilievo alla volontà degli stessi enti da privatizzare.

A fronte di un riconoscimento dell'attività svolta così incisivo, la Commissione rileva tuttavia alcuni casi di inottemperanza agli indirizzi parlamentari che rendono opportuna una riflessione sul procedimento di legislazione delegata con particolare riferimento al raccordo Parlamento-Governo.

In primo luogo si registrano casi – sicuramente limitati – di decreti legislativi deliberati con l'inserimento di parti nuove rispetto al testo dello schema trasmesso al Parlamento, con violazione dei principi sanciti dai Presidenti di Camera e Senato con le lettere del 12 febbraio e 3 novembre 1998. Rientra in tal ambito il caso del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana: l'articolo 10 del decreto dispone, infatti, con norma transitoria che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica provvede alla nomina del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Diversamente lo schema di decreto prevedeva la permanenza del consiglio di amministrazione fino alla scadenza determinata dalla legge n. 186 del 1988. Nel parere espresso dalla Commissione non era contenuta alcuna osservazione in merito al mandato del consiglio di amministrazione.

In secondo luogo, si segnalano decreti legislativi nei quali risulta disattesa dal Governo la soluzione di aspetti controversi definita dalla Commissione con il consenso del Governo medesimo. Si inserisce in tale ambito il caso del decreto legislativo concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. Nel decreto n. 141 del 1999 non risulta infatti recepito l'indirizzo dell'organo parlamentare in merito al trasferimento differito alle due regioni interessate (Puglia e Basilicata) del 40 per cento del capitale sociale della istituenda società. Non viene pertanto riconosciuta alcuna competenza regionale in sede di costituzione, amministrazione e gestione della società, prevedendosi solo l'interpello meramente consultivo delle regioni Puglia e Basilicata in occasione della presentazione del piano per il risanamento della società. Considerato che la soluzione del trasferimento differito alle regioni interessate era stata concordata in seduta con il Governo, sono rimaste del tutto incomprensibili le ragioni che successivamente hanno portato lo stesso Governo a disattendere la soluzione prescelta.

In terzo luogo, si segnalano casi di decreti legislativi nei quali non risultano recepite le segnalazioni della Commissione volte a definire aspetti di carattere meramente tecnico per il non recepimento dei quali non sembrano sussistere ragioni politiche ostative. Significativo appare il caso del decreto legislativo relativo al riordino dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nel quale si prevede che l'istituto possa avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato solo per la difesa e la rappresentanza in giudizio e non anche per attività di consulenza. Tale aspetto è stato evidenziato in sede di parere dalla Commissione che ha segnalato l'incongruità tecnica del riconoscimento della facoltà di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato solo per la difesa e la rappresentanza in giudizio e non anche per l'attività di consulenza (pur facoltativa); nonostante il chiaro indirizzo della Commissione circa l'incongruità della previsione.

L'esperienza maturata ha indotto a rilevare l'opportunità di una riflessione di carattere generale sugli strumenti istituzionali che siano in grado di garantire in futuro una migliore definizione del raccordo fra Parlamento e Governo in qualsiasi tipo di procedimento di legislazione delegata.

Nella prospettiva di definizione del corretto esercizio delle prerogative parlamentari in riferimento a provvedimenti governativi, si inquadrano anche le determinazioni dei Presidenti di Camera e Senato circa i rapporti tra Parlamento e Governo nella procedura per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede che per l'elaborazione degli schemi di DPCM la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali promuova accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali. La procedura negoziale così introdotta sostituisce alcune delle fasi consultive originariamente previste all'articolo 7, comma 2, della legge n. 59 del 1997, salva in ogni caso la competenza della Commissione parlamentare bicamerale. In caso di mancato accordo il Presidente del Consiglio dei ministri procede comunque, acquisito il parere della Conferenza

unificata secondo il modello originario dell'articolo 7 della stessa legge n. 59.

La procedura introdotta dal decreto legislativo n. 112 del 1998 ha suscitato perplessità circa il rapporto tra parere parlamentare e accordo raggiunto tra Governo, regioni ed enti locali.

Il Presidente della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente del Senato con lettera in data 9 febbraio 1999 ha chiarito che la previsione del parere, per sua natura successivo alla fase negoziale attraverso la quale si perviene alla formazione dello schema, comporta necessariamente la possibilità di un intervento ulteriore sul testo alla luce dei rilievi eventualmente avanzati dall'organo parlamentare. Nell'ipotesi contraria verrebbe meno ogni giustificazione dell'obbligo di sottoporre lo schema ad un organo consultivo al cui parere sarebbe preclusa in radice ogni possibilità di esplicare utili effetti nel procedimento.

Pertanto qualora la Commissione parlamentare consultiva esprima parere contrario o condizionato ovvero contenente osservazioni, il Governo potrà decidere di recepirne i rilievi. Se a seguito della trattativa così riaperta e quindi del nuovo accordo raggiunto, il testo dello schema subisce modificazioni ulteriori rispetto a quelle richieste dall'organo parlamentare, esso dovrà venire nuovamente trasmesso alla Commissione affinché essa possa esprimersi sull'atto così riformulato.

In tal modo si risponde alle ragioni di ordine costituzionale già espresse dagli stessi Presidenti di Camera e Senato nella lettera inviata il 12 febbraio 1998 al Presidente del Consiglio dei ministri con cui si segnalava la necessità che i testi modificati sostanzialmente o integrati dal Governo dopo l'espressione del parere parlamentare e indipendentemente da esso venissero nuovamente trasmessi alle Camere per il rinnovo della procedura consultiva.

Profili del processo di attuazione del disegno di riforma.

Il completamento del disegno di riforma rende determinante la fase di attuazione del disegno medesimo.

Il successo dell'opera di modernizzazione è infatti strettamente connesso alle scadenze temporali e alle modalità di attuazione dei diversi decreti legislativi emanati ai sensi delle deleghe contenute nella legge n. 59.

Mentre nessun rilievo può essere ancora formulato sullo stato di attuazione dei provvedimenti di cui al Capo II in quanto troppo recente risulta la deliberazione degli stessi, presenta aspetti problematici lo stato di attuazione dell'operazione di decentramento-amministrativo di cui al Capo I.

Quasi tutte le regioni a statuto ordinario hanno provveduto a deliberare la dislocazione territoriale dell'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti con proprie leggi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Permane tuttavia lo stallo del processo associativo a livello comunale, nonostante gli auspici formulati nella precedente relazione della Commissione circa l'opportunità di un impegno in tal senso delle forze politiche locali e delle associazioni di categoria degli enti locali. Benchè le leggi regionali abbiano provveduto ad individuare la dimensione ottimale del livello di governo comunale sotto il profilo territoriale e demografico, non sono stati ancora rilevati gli strumenti e i metodi necessari per incentivare i piccoli comuni alla rapida costituzione delle forme associative necessarie.

L'attuazione completa della riforma sul versante regionale appare inoltre ostacolata dall'assenza dei DPCM con i quali si provvede al trasferimento delle risorse finanziarie umane e strumentali alle regioni e agli enti locali, condizione per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Ad oltre un anno dalla emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, risultano pubblicati solamente due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di mercato del lavoro: il primo relativo all'individuazione in via generale delle risorse da trasferire; il secondo relativo alla individuazione in concreto delle sole risorse umane, strumentali ed informatiche da trasferire alle quindici regioni interessate.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il secondo DPCM individua quelle relative al funzionamento delle strutture interessate dal decentramento mentre fa rinvio a successivi DPCM per le risorse finanziarie relative al personale degli ex uffici del lavoro trasferito. Pertanto a tutt'oggi risulta operativo nel settore del mercato del lavoro solo il trasferimento di personale pari a 6030 unità.

Non risulta invece alcuna pubblicazione degli altri tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri esaminati dalla Commissione: il primo relativo al trasferimento di risorse nel settore agricolo; il secondo concernente risorse connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al settore fieristico; il terzo relativo alla individuazione dei beni e delle risorse strumentali umane e organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, industria ed artigianato. La mancata pubblicazione dei decreti in questione non è da ritenere connessa all'attività della Corte dei conti, in quanto per tali provvedimenti il controllo preventivo di legittimità della Corte è previsto solo nel caso in cui i decreti contengano piante organiche, conferiscano incarichi dirigenziali o formulino direttive di carattere generale, secondo lo schema dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994.

Alla luce di quanto esposto, si deve registrare una situazione di «stallo» sotto il profilo del completamento del processo di decentramento amministrativo attraverso la definizione di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie.

Appare pertanto necessario rilanciare tale fase del processo di riforma anche in considerazione della prossima scadenza della delega per il federalismo fiscale (legge 13 maggio 1999 n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) che presuppone la

definizione del trasferimento di risorse finanziarie alle regioni e agli enti locali nel processo di decentramento amministrativo.

Mentre si esprime profonda soddisfazione per il lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo in stretta sinergia nell'ambito della attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997, si evidenzia la necessità di uno sforzo altrettanto consistente sotto il profilo dell'attuazione della legislazione delegata attraverso adeguati strumenti finanziari e umani.

In tal senso appare sicuramente positiva la recente nomina, da parte del Governo, di un commissario straordinario deputato a coordinare l'attività di definizione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

La scelta di una sede istituzionale di interlocuzione unitaria per tutte le questioni connesse alla formulazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è sicuramente da considerare un elemento di forte novità sul piano organizzativo nel processo di attuazione del decentramento amministrativo. Si intende così creare una sede di confronto tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel processo di definizione delle risorse finanziarie e umane finalizzato a raggiungere una codeterminazione dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,25 alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4363) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4372) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Dopo interventi del senatore STIFFONI, che chiede chiarimenti circa i criteri seguiti per la ripartizione tra le regioni delle risorse, e del senatore ROTELLI, che rileva l'inadeguatezza delle motivazioni contenute nel preambolo circa la necessità e l'urgenza del provvedimento in esame, cui replica il RELATORE, la Sottocommissione concorda con la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

(4362) Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere su testo e su emendamento alla 6ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore ANDREOLLI che, illustrato il disegno di legge in titolo e l'emendamento ad esso riferito, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4088) Deputati DI LUCA ed altri – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Dopo che il relatore PASTORE ha illustrato il provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo, su richiesta della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(4344) Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Pinggera, dato conto del provvedimento in titolo, propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4363) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COVIELLO fa presente che si tratta della conversione del decreto legge recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

Concorda il sottosegretario D'AMICO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(1834-4051-A) Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; favorevole sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge concernente la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Alto

Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Per quanto di competenza, segnala che il disegno di legge, così come licenziato dalla Commissione, riporta la parte dispositiva contenuta nel disegno di legge n. 1834 e la copertura già contenuta nel disegno di legge n. 4051. Si tratta pertanto di acquisire dal Tesoro conferma della quantificazione indicata dal Sottosegretario per le finanze nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1834. Osserva peraltro che, non risultando sufficienti disponibilità nell'accantonamento di parte corrente del Tesoro per il 1999, occorre riferire la decorrenza dell'onere al 2000, aggiornando conseguentemente il riferimento al bilancio triennale. Rileva, infine, di non avere osservazioni, sull'emendamento trasmesso.

Il sottosegretario D'AMICO, premettendo che il Governo mantiene un orientamento favorevole al trattamento omogeneo sul piano fiscale delle erogazioni liberali, dichiara di non poter confermare le indicazioni a suo tempo formulate sulla quantificazione degli oneri. Occorre infatti tener presente che nel frattempo l'articolo 27 della legge n. 133 del 1999 ha previsto un beneficio fiscale per tutti gli atti di liberalità connessi con eventi di natura straordinaria e che, in ogni caso, sarebbe in linea di principio applicabile la normativa riguardante le ONLUS. Fa presente inoltre che nel disegno di legge finanziaria non risultano inserite finalizzazioni specifiche per il disegno di legge.

Su proposta del relatore RIPAMONTI, la Sottocommissione esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento; esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento trasmesso.

(4362) Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole sul testo e sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante proroga di termini per gli adempimenti delle obbligazioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 1999, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare sul testo. Segnala che occorre acquisire indicazioni dal Tesoro sugli effetti finanziari dell'emendamento 1.1.

Il sottosegretario D'AMICO, precisato che il disegno di legge non comporta una vera e propria proroga, bensì una sospensione generalizzata di taluni termini di pagamento, dichiara di non avere rilievi sull'emendamento 1.1, che può intendersi ricompreso nell'ambito di applicazione del testo.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere di nulla osta sul testo e sull'unico emendamento trasmesso.

Conviene la Sottocommissione.

(4344) *Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare, osservando peraltro che l'approvazione definitiva dovrebbe intervenire successivamente a quella del disegno di legge finanziaria. Tra gli emendamenti pervenuti, segnala l'emendamento 11.0.1, che reca oneri aggiuntivi non coperti.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che l'approvazione definitiva intervenga successivamente a quella del disegno di legge finanziaria. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 11.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1137) *BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici*

(3950) *PIZZINATO ed altri. - Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi*

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti sul testo unificato concernente la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati per motivi politici, sindacali o religiosi, sul quale la Sottocommissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica nel giugno scorso, dopo averla già richiesta nel novembre 1996 sul solo disegno di legge n. 1137. Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire dal Tesoro indicazioni per la quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 3.0.1, eventualmente richiedendo la relazione tecnica.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il relatore.

Il senatore MORANDO, considerato il lungo lasso di tempo intervenuto dalla prima richiesta di relazione tecnica, che risale al novembre 1996, sollecita il Governo ad una rapida conclusione della relativa istruttoria, che consenta alla Commissione bilancio di potersi esprimere.

Il sottosegretario D'AMICO assicura che il Tesoro ha già provveduto a sollecitare le Amministrazioni competenti.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

98^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(4340) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province:* parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(3766) *PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario:* parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(Rinvio dell'emissione del parere)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 10 dicembre 1999, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Er-rigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).
- ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356).

